



Repertorio N.21291

Raccolta N.11687

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA

**Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in
Oncologia ETS - Organizzazione di Volontariato**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventisette del mese di
gennaio

(27 gennaio 2025)

In Roma, piazzale di Porta Pia n.121

alle ore 12,00

Avanti a me Dr. Paolo CERASI, di Luigi, Notaio in Roma,
iscritto al Collegio Notarile di Roma,

è presente:

DE LORENZO Francesco nato a Napoli il 5 giugno 1938,
domiciliato per la carica presso la sede dell'associazione
ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente
atto in qualità di Presidente del Comitato Esecutivo
dell'associazione riconosciuta **"Federazione Italiana delle
Associazioni di Volontariato in Oncologia ETS -
Organizzazione di Volontariato"** (di seguito per brevità
"FAVO ETS ODV"), con sede e domicilio fiscale a Roma piazza
Barberini n.47, Codice fiscale 97320000587, partita iva
08368451004, iscritta nel RUNTS con Determinazione n.G18086
del 19 dicembre 2022, con la quale ha acquistato la
personalità giuridica.

Della identità personale di esso comparente io Notaio
sono certo.

Il comparente nella qualità assume la presidenza a norma
di statuto e per designazione unanime degli associati
presenti e quindi

mi richiede

di redigere il verbale di parte straordinaria dell'Assemblea
della **FAVO ETS ODV**, che dichiara convocata regolarmente, a
norma dell'art.14 di Statuto, in seconda adunanza, essendo
andata deserta la prima adunanza come il medesimo comparente
dichiara, per oggi in questi luogo ed ora, con il seguente
ordine del giorno:

1. Approvazione delle modifiche allo Statuto della
Federazione ai fini dell'iscrizione dell'ente alla sezione
Reti associative del Registro Unico Nazionale del Terzo
Settore (RUNTS);
2. Approvazione delle modifiche allo Statuto della
Federazione ai fini dell'introduzione, tra gli organi
dell'ente, del Comitato Etico e delle relative modalità di
costituzione e funzionamento;
3. Varie ed eventuali;

dichiara

= di aver verificato l'identità personale e la
legittimazione dei partecipanti all'odierna riunione, tutti
connessi in audio/videoconferenza su piattaforma Zoom come

Registrato a Roma 5

il 29/01/2025

N. 722

Serie 1/T

Esatti Euro 200,00

P.le di Porta Pia, 121
00198 Roma
Tel. 0644250157
Fax 0644250130

Email: atlante.cerasi@notariato.it

previsto dal vigente statuto e dall'avviso di convocazione, e cioè:

- di numero 78 (settantotto) associati (su n.112 associati con diritto di voto in quanto in regola con il pagamento della quota associativa annuale) come da foglio presenze, che mi esibisce e del quale **faccio allegazione sub "A"**;

- dei seguenti componenti **del Comitato Esecutivo**:
Francesco De Lorenzo (Presidente), Silvana Zambrini (Vice Presidente), Francesco Diomede (Vice Presidente), Iannelli Elisabetta (Segretario), Luminita Andreescu (Tesoriere), Roberto Persio, Petruzzelli Davide, Marletta Marcella, Romeo Antonietta, Capuano Fabrizio;

= che hanno giustificato l'assenza tutti gli altri componenti del Comitato Esecutivo;

- dei seguenti componenti **del Collegio dei Proviviri**:
Fiorella Tosoni e Salvo Testa;

= che hanno giustificato l'assenza tutti gli altri componenti del Collegio dei Revisori;

- dell'Organo di Controllo è assente Cristina Nevi;

= che, a norma dell'art. 32 del vigente Statuto, in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria che modifica lo statuto si costituisce validamente con la presenza, anche per delega, di almeno la metà degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

= e che pertanto l'odierna Assemblea degli associati è regolarmente costituita per deliberare la modifica dello statuto in sede straordinaria.

Prende la parola il Presidente il quale relativamente alla trattazione del primo e del secondo punto all'ordine del giorno esprime all'assemblea i vantaggi di iscrivere la FAVO ETS ODV nella sezione Reti Associative del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), avendone tutti i requisiti previsti dall'art.41 DLgs.117/2017, come il medesimo dichiara, modificando conseguentemente la denominazione dell'associazione in **"Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia - Organizzazione di Volontariato e Rete associativa"** in breve **FAVO ODV RA**, e di introdurre, tra gli organi dell'ente, il Comitato Etico con relative modalità di costituzione e funzionamento, nonchè la figura del Presidente Onorario, e infine dando atto che l'associazione ha trasferito l'indirizzo della sede sempre in Roma a piazza Barberini n.47.

Il Presidente dà, pertanto, lettura della nuova versione dello statuto, allegando al presente verbale sotto la **lettera "B"** il testo a fronte dello statuto con evidenza delle modifiche rispetto alla versione ad oggi vigente, ed affermando che lo stesso è stato messo a disposizione di tutti gli associati prima della presente assemblea.

Nessuno avendo chiesto chiarimenti, il Presidente dell'Assemblea apre quindi la votazione sulle proposte modificazioni dello Statuto di cui all'allegato "B" al presente verbale e conseguente richiesta di iscrizione nella sezione Reti Associative del R.U.N.T.S..

Seguita la votazione, il Presidente dell'Assemblea accerta e proclama che all'unanimità dei presenti e rappresentati,

l'Assemblea degli associati delibera:

- di approvare integralmente le modifiche allo Statuto come sopra proposte, allegando al presente verbale sotto la **lettera "C"** la versione definitiva di statuto con le modifiche approvate, e richiedendo l'iscrizione della FAVO ETS ODV nella sezione Reti Associative del R.U.N.T.S., modificando conseguentemente la denominazione dell'associazione in **"Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia - Organizzazione di Volontariato e Rete associativa"** in breve FAVO ODV RA, introducendo, tra gli organi dell'ente, il Comitato Etico con relative modalità di costituzione e funzionamento, nonché la figura del Presidente Onorario, e infine dando atto che l'associazione ha trasferito l'indirizzo della sede sempre in Roma a piazza Barberini n.47.

Da ultimo l'assemblea all'unanimità delibera:

di delegare al Presidente del Comitato esecutivo i poteri per apportare alle odierne deliberazioni ed all'allegato Statuto le varianti o integrazioni che fossero richieste in sede di controllo da parte del RUNTS o di altra autorità pubblica.

Null'altro essendovi da deliberare

il Presidente dell'Assemblea:

= **dichiara** l'Assemblea degli associati terminata alle ore 12,35;

= **mi dispensa** dal dare lettura di quanto allegato dichiarando di averne esatta ed integrale conoscenza.

Il presente verbale è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.82 comma 5 D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117.

Di che ho redatto il presente verbale, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno su cinque pagine e fin qui della sesta di due fogli, del quale prima della sottoscrizione ho dato lettura al componente che lo approva e lo sottoscrive alle ore 12,35.

F.ti: Francesco DE LORENZO - dr. Paolo CERASI, Notaio.

Segue copia degli allegati A - B e C firmati a norma di legge.

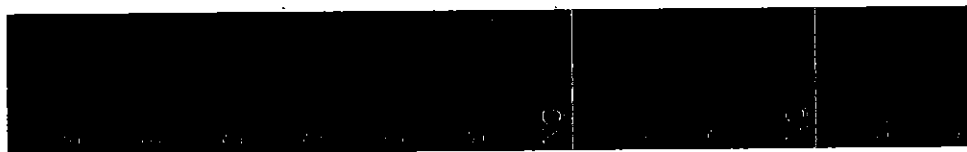
ELENCO PRESENZE ASSEMBLEA 27/01/2025

ASSOCIAZIONE	NOME	COGNOME
1 ACMO	Amalia	Nava
2 AGBE	Achille	Di Paolo
3 AGEOP	Francesca	Testoni
4 Ailar	Roberto	Persio
5 Aimac	Elisabetta	Iannelli
6 Aimame	Giada	Grimaldi
7 AIPAMM	Antonella	Barone
8 AIPC	Paolo	Leonardi
9 AISTOM	Marcella	Marletta
10 AITT	Domenico	Di Nardo
11 ALSI	Antonio	Casadei
12 ALTO	Catapano	Nigra

delegata da Aldo Riccelli

delegata da Monica Sandri

affiliata
runt



All. A all'atto
N. 11687 di racc.

[Handwritten signature]

F. J. J. J. J.

13	AMSO	Anna	Galante	delegata da Pina Cervini
14	Andrea Tudisco	Fiorella	Tosoni	
15	Angelo Aviano	Ivana	Truccolo	
16	Antea	Silvana	Zambrini	
17	Anvolt	Luminita	Andreescu	delegata da Edna Maria Ghobert
18	AOPI	Marco	Rossi	
19	ASI	Sandra	Baglini	
20	Associazione La Crisalide	Giuseppina	Pavone	
21	Bianco Airone	Anna	Galante	con delega di Adele Patrini
22	Bottega del Sorriso	Viviana	Giannuzzi	
23	C.A.O.S.	Stefania	Mangieri	
24	CALCIT	Nicola	Mariano	
25	Claudio Colombo	Raffaele	Maddalena	delegato da Piero Rivizzigno
26	Codice Viola	Fabrizio	Capuano	
27	Compagni di Viaggio	Fabrizio	Capuano	



28	Compagnia delle Stelle	Antonietta	Romeo
29	Cuore di Donna	Elisabetta	Del Bello
30	Donna Mediterranea	Amalia	Nava
31	Europa Uomo	Maria Laura	De Cristofaro
32	F.A.R.C.	Francesca	Vella
33	FINCOPP	Francesco	Diomede
34	FINCOPP Campania	Carmela	Crescenzo
35	Fincopp Lombardia	Gabriella	Gallani
36	Fondazione Alessandra Bisceglie W Ale	Raffaella	Restaino
37	Fondazione Cigno	Chiara	Bagna
38	Fondazione Edo e Elvo Tempia	Viola	Erdini
39	Fondazione Mutagens	Salvo	Testa
40	Fondazione Quattropiani	Patrizia	Vitali
41	GAL	Sarita	Paolini
42	I Girasoli Aps	Benedetta	Cerasani

delegata da Myriam Pesenti

con delega di Angela Lo Bello

F. Scuderi

[Signature]

43	Iris	Chiara	Bagna	delegata da Michela Bernardelli
44	Ist. Buon Samaritano	Francesco	Barile	
45	La Farfalla	Roberto	Martinelli	
46	la Fenice	Marina	Albanese	
47	La Forza di Vivere	Davide	Petruzzelli	delegato da Alberto Ricciuti
48	La Lampada	Davide	Petruzzelli	
49	LINFOVITA	Olimpia	Buccinna	
50	MelaVivo	Claudia	Costanzo	
51	Nasi Rossi con il cuore	Olimpia	Buccinna	delegata da Luana Corica
52	Noi per te	Maria Rosaria	Flauto	
53	Non più sola	Laila	Gabrielli	
54	non più soli	Antonietta	Romeo	
55	Oltre il confine	Anna Vittoria	Focarelli Barone	delegata da Maria Salvaggio
56	Palinuro	Laura	Magenta	
57	Per te donna	Angiola	Cutrona	

58	Peter Pan	Ferdinando	Ricci
59	Priamo aps	Flora	Bodei
60	Prog. EMO-CASA	Luminita	Andreescu
61	Sale in zucca	Silvana	Zambrini
62	Toscana Donna	Francesco	Diomede
63	Tullio Cairolì	Monica	Giordano
64	Un Hospice per Eboli	Armando	De Martino
65	Una Stanza per un Sorriso	Rosanna	Galantucci
66	Vela	Enrico	Cosmello
67	We Care	Gianfranco	Peiretti
68	Gomitolo Rosa	Marcella	Marletta
69	Gemme Dormienti	Sofia	Pezzola
70	Ass. Irene	Patrizio	Fausti
71	Fond. Soletterre	Giuseppina	Furno
72	ASMID	Antonio	Chiatto
73	QUAVIO	Vanna	Galli
74	Fondazione Siciliana per l'onco	Vincenzo	Adamo
75	Agata	Rosanna	Gentile
76	Genitori Insieme	Fiorella	Di Fiore
77	MIMOSA	Incoronata	Romaniello
78	Aiutiamoci a Vivere	Marisa	Tabacco

delegata da Diana Lucchini

delegata da Silvana Albertazzi

delegata da Alessia Pizzimenti
delegato da Pinuccia Musumeci
forse partecipa Romeo Annoni

delegata da Alberto Costa

F. Sclavo

[Handwritten signature]

FEDERAZIONE ITALIANA DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO IN ONCOLOGIA ETS – ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO STATUTO	FEDERAZIONE ITALIANA DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO IN ONCOLOGIA – ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO E RETE ASSOCIATIVA STATUTO
TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE, FINALITÀ, OGGETTO, DURATA	TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE, FINALITÀ, OGGETTO, DURATA
Articolo 1 Costituzione, denominazione e normativa applicabile Ai sensi dell'articolo 32 d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ("il Codice del Terzo settore", d'ora innanzi "CTS") è costituita in forma di associazione l'organizzazione di volontariato denominata "Federazione italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia ETS – Organizzazione di volontariato" o, in forma abbreviata "FAVO ETS ODV" (d'ora innanzi "Associazione" o "Federazione"). La Federazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora in poi "Statuto"), dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra normativa applicabile, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi "Normativa Applicabile"). La Federazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli associati alla organizzazione e all'attività della Federazione.	Articolo 1 Denominazione e normativa applicabile Ai sensi degli articoli 32 e 41 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ("Codice del Terzo settore" – "CTS") è costituita in forma di associazione l'organizzazione di volontariato e rete associativa denominata "Federazione italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia – Organizzazione di volontariato e Rete associativa" o, in forma abbreviata "FAVO ODV RA" (di seguito "Federazione"). La Federazione è disciplinata dal presente statuto (di seguito "Statuto"), dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra normativa applicabile, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi "Normativa Applicabile"). La Federazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. L'attività della Federazione è ispirata ai principi di democraticità, legalità e trasparenza, uguaglianza e non discriminazione, equità di genere.
Articolo 2 Sede La Federazione ha sede legale nel Comune di Roma, in via Barberini n. 11. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Comitato esecutivo e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.	Articolo 2 Sede La Federazione ha sede legale e operativa nel Comune di Roma, in Piazza Barberini, n. 47. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Comitato Esecutivo, senza necessità di modifica statutaria, ma con l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
Articolo 3 Finalità e attività La Federazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale quali la promozione, il supporto e la rappresentanza, anche presso i soggetti istituzionali, delle organizzazioni di volontariato, degli altri enti	Articolo 3 Scopo e attività La Federazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale quali il coordinamento, la tutela, la rappresentanza, la promozione, il supporto, anche presso i soggetti istituzionali, delle organizzazioni di

del Terzo settore o non profit che svolgono attività di interesse generale in favore dei malati di cancro, dei lungoviventi oncologici, dei guariti dal cancro e dei loro familiari o delle persone in relazione con i predetti, nonché delle persone sane portatrici di mutazioni genetiche oncologiche, nonché il sostegno di tali enti.

Per il perseguimento di tali finalità, la Federazione svolge, inoltre, in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività di interesse generale di cui all'articolo 5, co. 1 CTS, lettere:

“h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco”.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo la Federazione:

a) riunisce le organizzazioni di volontariato, gli altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro federati e gli altri enti affiliati che svolgono attività di interesse generale in favore dei malati di cancro, dei lungoviventi oncologici, dei guariti dal cancro e dei loro familiari o delle persone in relazione con i predetti e delle persone sane portatrici di mutazioni genetiche oncologiche, nonché il sostegno di tali enti;

b) promuove lo scambio di informazioni tra tali enti e le istituzioni pubbliche o private di assistenza, nonché il coordinamento di attività e progetti comuni strumentali alla cura o alla tutela dei soggetti indicati alla precedente lettera a);

c) promuove intese e obiettivi comuni tra gli enti che ne condividono gli scopi, favorendo la reciproca messa a disposizione delle informazioni e delle competenze specifiche degli associati;

d) favorisce la cooperazione tra gli associati e gli enti pubblici e privati per migliorare i rapporti tra i cittadini coinvolti nei problemi legati all'oncologia e i soggetti e le strutture che erogano servizi e/o svolgono ricerca;

e) coordina ed esercita pressioni e movimenti di opinione in ordine all'adozione o migliore attuazione dei provvedimenti normativi e

volontariato e degli altri enti del Terzo settore **associati** che svolgono attività di interesse generale in favore dei malati di cancro, dei lungoviventi oncologici, dei guariti dal cancro e dei loro familiari o delle persone in relazione con i predetti, nonché delle persone sane portatrici di mutazioni genetiche oncologiche.

Per il perseguimento di tali finalità, la Federazione svolge, inoltre, in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività di interesse generale di cui all'articolo 5, co. 1 CTS, lettere:

“h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco”.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo la Federazione:

a) riunisce le organizzazioni di volontariato, gli altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro federati e gli altri enti affiliati che svolgono attività di interesse generale in favore dei malati di cancro, dei lungoviventi oncologici, dei guariti dal cancro e dei loro familiari o delle persone in relazione con i predetti e delle persone sane portatrici di mutazioni genetiche oncologiche, nonché il sostegno di tali enti;

b) promuove lo scambio di informazioni tra tali enti e le istituzioni pubbliche o private di assistenza, nonché il coordinamento di attività e progetti comuni strumentali alla cura o alla tutela dei soggetti indicati alla precedente lettera a);

c) promuove intese e obiettivi comuni tra gli enti che ne condividono gli scopi, favorendo la reciproca messa a disposizione delle informazioni e delle competenze specifiche degli associati;

d) favorisce la cooperazione tra gli associati e gli enti pubblici e privati per migliorare i rapporti tra i cittadini coinvolti nei problemi legati all'oncologia e i soggetti e le strutture che erogano servizi e/o svolgono ricerca;

regolamentari a vantaggio delle categorie su nominate anche a livello Europeo;

f) promuove l'emanazione di disposizioni normative e provvedimenti a livello statale, locale o internazionale per la cura ed il sostegno psico-socio-economico dei malati di cancro, dei lungoviventi oncologici, dei guariti dal cancro e dei loro familiari e delle persone sane portatrici di mutazioni genetiche oncologiche;

g) sollecita dallo Stato, dalle Regioni e dagli altri Enti pubblici territoriali, dal SSN e dai Servizi sociali gli interventi atti alla cura, assistenza, riabilitazione, sostegno e reinserimento nella società civile dei malati di cancro, dei lungoviventi oncologici, dei guariti dal cancro, dei loro familiari e delle persone sane portatrici di mutazioni genetiche oncologiche;

h) tutela i diritti degli appartenenti alle categorie su menzionate, all'istruzione, al lavoro e, in generale, i diritti della persona riconosciuti dall'ordinamento giuridico nazionale e sovranazionale;

i) svolge indagini conoscitive a vari livelli in ordine alle tematiche sopra evidenziate;

j) svolge ogni attività connessa, accessoria, coerente o strumentale a quelle predette;

k) aderisce alla enunciazione dei diritti del malato contenuta nella Dichiarazione di Oslo del 29 giugno 2002 di cui promuove la conoscenza e l'attuazione;

l) aderisce alla Carta Europea dei Diritti del Malato di Cancro, presentata al Parlamento europeo in occasione della Giornata mondiale contro il cancro il 4 febbraio 2014 e approvata dal Commissario europeo per la salute e la sicurezza alimentare, promuovendone la diffusione e l'applicazione.

e) coordina ed esercita pressioni e movimenti di opinione in ordine all'adozione o migliore attuazione dei provvedimenti normativi e regolamentari a vantaggio delle categorie su nominate anche a livello Europeo;

f) promuove l'emanazione di disposizioni normative e provvedimenti a livello statale, locale o internazionale per la cura ed il sostegno psico-socio-economico dei malati di cancro, dei lungoviventi oncologici, dei guariti dal cancro e dei loro familiari e delle persone sane portatrici di mutazioni genetiche oncologiche;

g) sollecita dallo Stato, dalle Regioni e dagli altri Enti pubblici territoriali, dal SSN e dai Servizi sociali gli interventi atti alla cura, assistenza, riabilitazione, sostegno e reinserimento nella società civile **dei soggetti indicati alla precedente lettera a);**

h) tutela i diritti degli appartenenti alle categorie su menzionate, all'istruzione, al lavoro e, in generale, i diritti della persona riconosciuti dall'ordinamento giuridico nazionale e sovranazionale;

i) **promuove e sollecita la conoscenza e l'attivazione delle Cure Palliative e dei Gruppi di mutuo aiuto per la gestione del lutto;**

j) **monitora i LEA e i percorsi riabilitativi, e formula proposte di inserimento di nuovi servizi, attività e prestazioni negli stessi LEA;**

k) svolge indagini conoscitive a vari livelli in ordine alle tematiche sopra evidenziate;

l) svolge ogni attività connessa, accessoria, coerente o strumentale a quelle predette;

m) **organizza e promuove iniziative e progetti di formazione destinati al personale, ai collaboratori e ai volontari degli enti associati in materia di caregiving, advocacy, diritto degli enti del Terzo settore, sanità digitale;**

n) **presenta e monitora progetti del Servizio Civile Universale, coordinando il reclutamento di volontari e provvedendo alla loro formazione, nonché all'assegnazione agli enti associati che ne facciano richiesta;**

o) **promuove il modello sanitario One Health, favorendo l'integrazione di discipline diverse, la collaborazione tra esperti e il coinvolgimento attivo delle comunità locali;**

p) **promuove e organizza la Giornata Nazionale del Malato Oncologico indetta**

	con la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 gennaio 2006 e successive modifiche; q) aderisce alla enunciazione dei diritti del malato contenuta nella Dichiarazione di Oslo del 29 giugno 2002 di cui promuove la conoscenza e l'attuazione; r) aderisce alla Carta Europea dei Diritti del Malato di Cancro, presentata al Parlamento europeo in occasione della Giornata mondiale contro il cancro il 4 febbraio 2014 e approvata dal Commissario europeo per la salute e la sicurezza alimentare, promuovendone la diffusione e l'applicazione.
Articolo 4 Attività diverse La Federazione può esercitare ai sensi dell'art. 6 CTS, attività diverse purché risultino secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, e siano svolte secondo i criteri e i limiti definiti dai decreti applicativi del d.lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente. Il Comitato esecutivo individua con propria deliberazione le predette attività diverse di cui all'art. 6 CTS.	Articolo 4 Attività diverse La Federazione può svolgere ai sensi dell'art. 6 CTS, attività diverse purché risultino secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, e siano svolte secondo i criteri e i limiti definiti dai decreti applicativi del d.lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente. Il Comitato Esecutivo individua con propria deliberazione le predette attività diverse di cui all'art. 6 CTS.
Articolo 5 Durata La durata della Federazione è indeterminata.	<i>invariato</i>
TITOLO II – MEMBRI DELLA FEDERAZIONE	TITOLO II – MEMBRI DELLA FEDERAZIONE
Articolo 6 Definizione di Membro della Federazione Sono associati della Federazione (d'ora innanzi "Membro" o, al plurale "Membri") gli enti che, secondo lo Statuto o la Normativa Applicabile, sono ammessi a parteciparvi come Membri fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Membri. Possono diventare Membri della Federazione le organizzazioni di volontariato e, nei limiti indicati dall'articolo 32 CTS, co. 2 gli altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: 1) svolgimento in via prevalente di attività di interesse generale in favore di malati di cancro, lungoviventi oncologici, di guariti dal cancro, dei loro familiari o delle persone in relazione con i	Articolo 6 Definizione di Membro della Federazione Sono associati della Federazione (d'ora innanzi "Membro" o, al plurale "Membri") gli enti che, secondo lo Statuto o la Normativa Applicabile, sono ammessi a parteciparvi come Membri fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Membri. Possono diventare Membri della Federazione le organizzazioni di volontariato e, nei limiti indicati dall'art. 32 CTS, co. 2 gli altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: 1) svolgono in via prevalente di attività di interesse generale in favore di malati di cancro, lungoviventi oncologici, di guariti dal cancro, dei loro familiari o delle persone in relazione con i predetti e delle

predetti e delle persone sane portatrici di mutazioni genetiche oncologiche; 2) maggioranza dell'organo amministrativo costituita dai soggetti di cui al precedente punto n. 1). La domanda di adesione alla Federazione, che contiene la dichiarazione di accettarne lo Statuto, condividerne gli scopi e di disponibilità a cooperare per la loro attuazione, viene presentata al Comitato esecutivo dal legale rappresentante dell'ente aspirante, corredata del relativo Statuto e dell'atto costitutivo. Il Comitato esecutivo verifica la compatibilità della domanda con gli scopi della Federazione e la presenza dei requisiti di cui al precedente comma 2, delibera l'iscrizione. L'iscrizione decorre dalla data della delibera. Il Comitato esecutivo deve deliberare in ordine alla domanda entro novanta giorni dal suo ricevimento. La delibera di ammissione è comunicata all'ente interessato e annotata nel libro degli enti associati. Il rigetto della domanda deve essere adeguatamente motivato e comunicato agli interessati dal Comitato esecutivo. Entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, l'interessato può chiedere che sulla stessa si pronunci il Collegio dei Probiviri secondo quanto previsto dall'articolo 28 dello Statuto.	persone sane portatrici di mutazioni genetiche oncologiche; 2) la maggioranza dell'organo amministrativo è costituita dai soggetti di cui al precedente punto n. 1). La domanda di adesione alla Federazione deve contenere la dichiarazione di accettazione dello Statuto, la condivisione degli scopi e la disponibilità a cooperare per la loro attuazione, e deve essere presentata al Comitato Esecutivo dal legale rappresentante dell'ente aspirante, corredata del relativo Statuto e dell'atto costitutivo. Il Comitato Esecutivo, previa verifica della compatibilità della domanda con gli scopi della Federazione e della presenza dei requisiti di cui al precedente comma 2, delibera l'iscrizione. L'iscrizione decorre dalla data della delibera. Il Comitato Esecutivo deve deliberare in ordine alla domanda entro novanta giorni dal suo ricevimento. La delibera di ammissione è comunicata all'ente interessato e annotata nel libro degli enti associati. Il rigetto della domanda deve essere adeguatamente motivato e comunicato agli interessati dal Comitato esecutivo. Entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, l'interessato può chiedere che sulla stessa si pronunci il Collegio dei Probiviri secondo quanto previsto dall'art. 30 dello Statuto.
Articolo 7 Diritti e obblighi dei Membri della Federazione I Membri hanno gli stessi diritti e sono gravati dagli stessi obblighi derivanti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile. Per il tramite dei loro rappresentanti, hanno, in particolare, il diritto di: a) partecipare a tutte le attività promosse dalla Federazione, eventualmente mediante contribuzione ove prevista; b) partecipare all'Assemblea ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli enti associati e in regola con il pagamento della quota associativa; c) accedere alle cariche elettive della Federazione; d) esaminare i libri sociali, inoltrando formale richiesta scritta al Comitato esecutivo, che è tenuto a rispondere e a consentire l'esame dei libri sociali da parte di un rappresentante dell'ente federato entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta; e) essere informati sulle attività della Federazione e a controllarne l'andamento;	<i>invariato</i>

f) riunirsi in Consulta regionale quale mera articolazione territoriale dell'Assemblea ai sensi del successivo articolo 26 del presente Statuto. Le dimissioni del Membro della Federazione devono essere comunicate per iscritto al Comitato esecutivo. I Membri sono obbligati, a pena di esclusione: a) a osservare il presente Statuto, i regolamenti di funzionamento e le delibere legittimamente adottati dagli organi della Federazione; b) ad astenersi da attività incompatibili con gli scopi della Federazione; c) a contribuire mediante versamento della quota annuale; d) a non arrecare danni morali o materiali alla Federazione. I Membri non in regola con il pagamento delle quote annuali possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea, ma senza diritto di voto; non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche associative. L'eventuale versamento di quote maggiori da parte dei Membri è atto di liberalità e non attribuisce maggiori poteri nell'Assemblea.	
Articolo 8 Esclusione del Membro federato Il Comitato esecutivo può deliberare l'esclusione del Membro federato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità o per gravi motivi. Il Membro federato può essere espulso, in particolare, quando: - non osservi le norme del presente Statuto, i relativi Regolamenti di esecuzione e le deliberazioni adottate dagli organi sociali; - ostacoli il raggiungimento degli scopi sociali realizzando dei comportamenti contrari agli indirizzi degli organi direttivi; - abbia dichiarato il falso nella Domanda presentata al Comitato esecutivo; - non corrisponda la quota associativa. In quest'ultimo caso, il Comitato esecutivo invita il Membro moroso a regolarizzare la posizione e, in mancanza, persistendo la morosità, potrà adottare il provvedimento di esclusione del socio. La delibera di esclusione deve essere adeguatamente motivata. La deliberazione di esclusione deve essere comunicata al Membro escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.	Articolo 8 Esclusione del Membro federato Il Comitato Esecutivo può deliberare l'esclusione del Membro federato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità o per gravi motivi. Il Membro federato può essere espulso, in particolare, quando: - non osservi le norme del presente Statuto, i relativi Regolamenti di esecuzione e le deliberazioni adottate dagli organi sociali; - ostacoli il raggiungimento degli scopi sociali realizzando dei comportamenti contrari agli indirizzi degli organi direttivi; - abbia dichiarato il falso nella Domanda presentata al Comitato esecutivo; - non corrisponda la quota associativa. In quest'ultimo caso, il Comitato Esecutivo invita il Membro moroso a regolarizzare la posizione e, in mancanza, persistendo la morosità, e decorso un termine di trenta giorni dalla comunicazione, potrà adottare il provvedimento di esclusione del socio. La delibera di esclusione deve essere adeguatamente motivata.

La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione al Membro escluso, i diritti di partecipazione del medesimo all'organizzazione e all'attività della Federazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata.	La deliberazione di esclusione deve essere comunicata al Membro escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata. La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione al Membro escluso, i diritti di partecipazione del medesimo all'organizzazione e all'attività della Federazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata.
Articolo 9 Recesso del Membro federato Qualunque ente associato può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dalla Federazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Membro. La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto il Membro federato a comunicare il proprio recesso. La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata. La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte della Federazione. Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo al Membro anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, il Membro che recede è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.	<i>invariato</i>
Articolo 10 Affiliati Gli Enti del Terzo settore nonché gli altri enti o associazioni senza scopo di lucro che condividono le finalità della Federazione, ma che non siano in possesso dei requisiti per esserne Membri o non lo desiderino, possono essere affiliati con facoltà di partecipare alle assemblee e alle attività sociali, sempre senza diritto di voto, né di elettorato attivo o passivo. Il Comitato esecutivo delibera sulle domande di affiliazione e determina il contributo in denaro annuale a carico degli affiliati, riferendone all'Assemblea. Gli affiliati non in regola con il versamento del contributo non possono partecipare alle attività della Federazione.	<i>invariato</i>
TITOLO III – PATRIMONIO ED ENTRATE	TITOLO III – PATRIMONIO ED ENTRATE

Articolo 11
Patrimonio

invariato

Il patrimonio della Federazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 3 dello Statuto ed è costituito:

- a) dai beni mobili e immobili di proprietà della Federazione;
- b) dai beni di ogni specie acquistati dalla Federazione e destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
- c) dai contributi, dalle erogazioni e da lasciti diversi.

La Federazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo finanziamento e allo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse, quali a titolo esemplificativo:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi pubblici e privati;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi erogati in convenzione con enti pubblici e privati;
- f) proventi derivanti dallo svolgimento delle attività diverse da quelle di interesse generale previste dall'art. 5 CTS, secondarie e strumentali, svolte nei limiti consentiti dall'art. 6 CTS e dall'art. 4 dello Statuto;
- g) raccolta fondi;
- h) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo Ente del Terzo settore.

In caso di estinzione o scioglimento per qualunque causa della Federazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, co. 1 CTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni adottate dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze previste dall'art. 32 del presente Statuto.

La quota associativa per l'ammissione dei nuovi Membri e la quota annuale per la copertura dei costi di gestione, sono deliberate dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta del Comitato esecutivo, tenuto conto delle capacità contributive anche dei Membri marginali.

Il versamento delle quote non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di Membro.

Articolo 12 Divieto di distribuzione La Federazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto ai sensi dell'art. 8 CTS. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite e proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale comunque denominati, durante la vita della Federazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Membri del Comitato esecutivo e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.	<i>invariato</i>
TITOLO IV - ORGANI DELLA FEDERAZIONE E LORO FUNZIONAMENTO	TITOLO IV - ORGANI DELLA FEDERAZIONE E LORO FUNZIONAMENTO
Articolo 13 Organi e cariche sociali Sono organi della Federazione (d'ora innanzi "Organi"): a) l'Assemblea dei Membri (d'ora innanzi, "Assemblea"); b) il Comitato esecutivo; c) il Presidente e i Vicepresidenti del Comitato esecutivo; d) l'Ufficio di Presidenza; e) il Segretario del Comitato esecutivo; f) il Tesoriere; g) il Direttore; h) il Past President; i) il Comitato scientifico; j) l'Osservatorio sulla condizione assistenziale dei malati oncologici; k) i Gruppi di lavoro eventualmente costituiti; l) i Coordinatori Regionali; m) i Coordinamenti Regionali; n) l'Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del d.lgs. 117/2017); o) Organo di revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del d.lgs. 117/2017); p) il Collegio dei Probiviri. A coloro che ricoprono cariche associative, ad eccezione del Direttore e dei componenti dell'Organo di controllo in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, co. 2 del codice civile, non è attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per	Articolo 13 Organi e cariche sociali Sono organi della Federazione (d'ora innanzi "Organi"): a) l'Assemblea dei Membri (d'ora innanzi, "Assemblea"); b) il Comitato esecutivo; c) il Presidente e i Vicepresidenti del Comitato esecutivo; d) l'Ufficio di Presidenza; e) il Segretario del Comitato esecutivo; f) il Tesoriere; g) il Direttore; h) il Past President; i) il Presidente Onorario; j) il Comitato Scientifico; k) il Comitato Etico; l) l'Osservatorio sulla condizione assistenziale dei malati oncologici; m) i Gruppi di lavoro tematici; n) i Coordinamenti Regionali; o) i Coordinatori Regionali; p) l'Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del d.lgs. 117/2017); q) Organo di revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del d.lgs. 117/2017); r) il Collegio dei Probiviri. A coloro che ricoprono cariche associative, ad eccezione del Direttore e dei componenti dell'Organo di controllo in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, co. 2 del Codice civile, non è

Flu

L'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Le cariche sociali elettive hanno la durata di quattro anni; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del periodo medesimo. Eventuali dimissioni dei titolari delle cariche sono efficaci a partire dalla successiva Assemblea. L'ordinamento interno e il funzionamento degli organi sociali sono ispirati ai principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati.	attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Le cariche sociali elettive hanno la durata di quattro anni; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del periodo medesimo. Eventuali dimissioni dei titolari delle cariche sono efficaci a partire dalla successiva Assemblea. L'ordinamento interno e il funzionamento degli organi sociali sono ispirati ai principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati.
Articolo 14 Assemblea dei Membri L'Assemblea dei Membri è l'organo sovrano della Federazione ed è formata da due rappresentanti per ogni Membro federato, designati nella domanda di adesione, anche in modo indiretto mediante indicazione della carica, i quali rappresentano l'ente di appartenenza in seno all'Assemblea fino alla designazione di un altro rappresentante. Ogni ente è invitato a farsi rappresentare da almeno un malato di cancro, un lungovivente oncologico, un guarito dal cancro o un loro familiare o una persona sana portatrice di mutazioni genetiche oncologiche. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente della Federazione, oppure a richiesta di almeno un terzo dei Membri, o quando il Comitato esecutivo lo ritenga necessario, presso la sede legale o altrove. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per le deliberazioni delle modifiche allo statuto, dello scioglimento della Federazione e della devoluzione del patrimonio, nonché della trasformazione, della fusione e della scissione dell'ente. È ordinaria in tutti gli altri casi. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. L'attività dell'Assemblea è disciplinata dal Regolamento dei lavori assembleari. L'Assemblea ha i seguenti poteri: a) approvare il bilancio; b) stabilire il numero ed eleggere, tra i soggetti designati dai Membri, i componenti del Comitato esecutivo di cui almeno la metà più uno deve essere costituita da malati di cancro o lungoviventi oncologici o loro familiari di primo grado, compreso il coniuge, il convivente o parte dell'unione civile o da persone sane portatrici di mutazioni genetiche oncologiche;	Articolo 14 Assemblea dei Membri L'Assemblea dei Membri è l'organo sovrano della Federazione ed è formata da due rappresentanti per ogni Membro federato, designati nella domanda di adesione, anche in modo indiretto mediante indicazione della carica, i quali rappresentano l'ente di appartenenza in seno all'Assemblea fino alla designazione di un altro rappresentante. Ogni ente è invitato a farsi rappresentare da almeno un malato di cancro, un lungovivente oncologico, una persona guarita dal cancro, un familiare o una persona in relazione con i predetti, o da una persona sana portatrice di mutazioni genetiche oncologiche. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente della Federazione, oppure a richiesta di almeno un terzo dei Membri, o quando il Comitato Esecutivo lo ritenga necessario, presso la sede legale o altrove. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per le deliberazioni delle modifiche allo statuto, dello scioglimento della Federazione e della devoluzione del patrimonio, nonché della trasformazione, della fusione e della scissione dell'ente. È ordinaria in tutti gli altri casi. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. L'Assemblea ha i seguenti poteri: a) approvare il bilancio; b) previa indicazione del loro numero, eleggere, tra i soggetti designati dai Membri, i componenti del Comitato Esecutivo di cui almeno la metà più uno deve essere costituita da malati di cancro o lungoviventi oncologici o loro familiari di primo grado, compreso il coniuge, il convivente o parte dell'unione civile o da persone sane

- c) nominare e revocare, quando previsto, i componenti dell'Organo di controllo;
- d) nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e) eleggere i Proviviri;
- f) indicare le linee programmatiche per il Comitato esecutivo;
- g) stabilire le quote di contribuzione associative ed annuali a carico dei Membri e degli affiliati;
- h) deliberare le modifiche al presente Statuto;
- i) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione e la messa in liquidazione della Federazione e la devoluzione del suo patrimonio residuo;
- j) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti.

La convocazione della Assemblea è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione, sia ordinaria che straordinaria, e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione è spedito almeno trenta giorni prima dell'adunanza.

L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso, è necessario che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli interventi, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in prima convocazione è regolarmente costituita se intervengono la metà più uno degli enti Membri. Nel caso in cui non risulti validamente costituita in prima convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in seconda convocazione, potrà tenersi solo se decorse almeno 24 (ventiquattro) ore dalla prima.

In seconda convocazione, l'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Membri presenti o rappresentati, purché siano rappresentati almeno tre enti Membri.

Ciascun Membro non può essere portatore di più di una delega. Il voto per delega è disciplinato dal Regolamento di funzionamento dei lavori assembleari.

portatrici di mutazioni genetiche oncologiche;

- c) **nominare e revocare i componenti del Comitato Etico;**
- d) nominare e revocare, quando previsto, i componenti dell'Organo di controllo;
- e) nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- f) eleggere i Proviviri;
- g) indicare le linee programmatiche per il Comitato Esecutivo;
- h) stabilire le quote di contribuzione associative ed annuali a carico dei Membri e degli affiliati;
- i) deliberare le modifiche al presente Statuto;
- j) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione e la messa in liquidazione della Federazione e la devoluzione del suo patrimonio residuo;
- k) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti.

La convocazione della Assemblea è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione, sia ordinaria che straordinaria, e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione è spedito almeno otto giorni prima dell'adunanza.

L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso, è necessario che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli interventi, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in prima convocazione è regolarmente costituita se intervengono la metà più uno degli enti Membri. Nel caso in cui non risulti validamente costituita in prima convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in seconda convocazione, potrà tenersi solo se decorse almeno 24 (ventiquattro) ore dalla prima.

In seconda convocazione, l'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Membri presenti o rappresentati, purché siano rappresentati almeno tre enti Membri.

L'Assemblea viene presieduta dal Presidente della Federazione (in caso di impedimento, da un Vicepresidente), salvo incompatibilità (coinvolgimento o conflitto di interesse con argomenti all'ordine del giorno), nel qual caso si elegge un Presidente per la sola Assemblea. I presenti eleggono in ogni caso un segretario della riunione che ne redige il verbale, oltre a tre scrutatori per lo svolgimento di eventuali votazioni. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese per alzata di mano o per appello nominale o per scrutinio segreto (in caso di elezione o destituzione di persona e ogni qualvolta l'Assemblea lo ritenga opportuno). Ogni ente Membro ha diritto ad un solo voto, anche se sono presenti entrambi i suoi rappresentanti. Sono consentiti il voto per corrispondenza e, nel caso di attivazione della necessaria strumentazione informatica, il voto elettronico. Tali modalità di voto sono descritte e disciplinate nel Regolamento di funzionamento dei lavori assembleari. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza, ad eccezione delle delibere relative alle modifiche dello Statuto, allo scioglimento della Federazione e alla devoluzione del patrimonio per le quali sono necessarie le maggioranze previste dall'art. 32 del presente Statuto.	Ciascun Membro non può essere portatore di più di una delega. L'Assemblea viene presieduta dal Presidente della Federazione (in caso di impedimento, da un Vicepresidente), salvo incompatibilità (coinvolgimento o conflitto di interesse con argomenti all'ordine del giorno), nel qual caso si elegge un Presidente per la sola Assemblea. I presenti eleggono in ogni caso un segretario della riunione che ne redige il verbale, oltre a tre scrutatori per lo svolgimento di eventuali votazioni. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese per alzata di mano o per appello nominale o per scrutinio segreto (in caso di elezione o destituzione di persona e ogni qualvolta l'Assemblea lo ritenga opportuno). Ogni ente Membro ha diritto ad un solo voto, anche se sono presenti entrambi i suoi rappresentanti. Sono consentiti il voto per corrispondenza e, nel caso di attivazione della necessaria strumentazione informatica, il voto elettronico. Tali modalità di voto sono descritte e disciplinate nel Regolamento di funzionamento dei lavori assembleari. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza, ad eccezione delle delibere relative alle modifiche dello Statuto, allo scioglimento della Federazione e alla devoluzione del patrimonio per le quali sono necessarie le maggioranze previste dall'art. 32 del presente Statuto.
Articolo 15 Comitato esecutivo Il Comitato esecutivo è l'organo preposto all'amministrazione della Federazione, sulla base delle linee programmatiche approvate dall'Assemblea. Il Comitato esecutivo è composto da cinque a undici componenti, eletti dall'Assemblea, che durano in carica quattro anni. Si applica l'art. 2382 c.c. Il Comitato esecutivo è presieduto dal Presidente della Federazione ovvero, nel caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente più anziano presente o, in mancanza, dal componente più anziano. Le modalità per presentare le candidature a componente del Comitato esecutivo nonché lo svolgimento delle elezioni, ivi compreso il sistema di voto, sono disciplinati dal Regolamento elettorale approvato dallo stesso Comitato esecutivo. Il Comitato esecutivo ha i seguenti compiti: a) elegge nella prima seduta, tra i suoi componenti, il Presidente della Federazione, due Vicepresidenti, il Segretario e il Tesoriere;	Articolo 15 Comitato Esecutivo Il Comitato Esecutivo è l'organo preposto all'amministrazione della Federazione, sulla base delle linee programmatiche approvate dall'Assemblea. Il Comitato Esecutivo è composto da cinque a undici componenti, eletti dall'Assemblea, che durano in carica quattro anni. Si applica l'art. 2382 c.c. Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente della Federazione ovvero, nel caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente più anziano presente o, in mancanza, dal componente più anziano. Le modalità per presentare le candidature a componente del Comitato Esecutivo nonché lo svolgimento delle elezioni, ivi compreso il sistema di voto, sono disciplinati dal Regolamento elettorale approvato dallo stesso Comitato esecutivo. Il Comitato Esecutivo ha i seguenti compiti: a) elegge nella prima seduta, tra i suoi componenti, il Presidente della Federazione, due Vicepresidenti, il Segretario e il Tesoriere;

- b) provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Federazione;
- c) predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- d) redige la relazione annuale sull'attività della Federazione;
- e) presenta all'Assemblea il programma annuale di attività ed il bilancio preventivo;
- f) esegue le deliberazioni adottate dall'Assemblea;
- g) può costituire Gruppi di lavoro, composti da un numero variabile di Membri, per lo svolgimento di attività di ricerca e per la realizzazione di progetti inerenti a specifiche tematiche di interesse della Federazione;
- h) decide sulle domande di adesione alla Federazione degli aspiranti Membri a pieno titolo od affiliati, e sull'eventuale loro esclusione a norma del precedente art. 8 del presente Statuto;
- i) delibera sull'espulsione dei Membri;
- j) predispone e approva i regolamenti di funzionamento previsti dal presente Statuto e gli altri eventualmente necessari per disciplinare le attività da svolgere, o contenenti regole interne di carattere organizzativo;
- k) nomina il Direttore;
- l) nomina i componenti del Comitato scientifico;
- m) nomina i componenti dell'Osservatorio sulla condizione assistenziale dei malati oncologici;
- n) convalida l'elezione del Coordinatore regionale;
- o) delibera sulla destituzione del Presidente;
- p) delibera le eventuali assunzioni di personale o le nomine di collaboratori di cui al successivo art. 33, provvedendo anche all'attribuzione di specifici compiti e funzioni a singole unità di personale;
- q) predispone l'organigramma della Federazione;
- r) propone all'Assemblea l'importo della Quota annuale che i Membri sono tenuti a versare;
- s) determina il contributo in denaro a carico degli Affiliati;
- t) ha facoltà di nominare un Presidente onorario fra persone che si siano particolarmente distinte per il loro contributo alla realizzazione delle finalità

- b) provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Federazione;
- c) predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- d) redige la relazione annuale sull'attività della Federazione;
- e) presenta all'Assemblea il programma annuale di attività ed il bilancio preventivo;
- f) esegue le deliberazioni adottate dall'Assemblea;
- g) può costituire Gruppi di lavoro, composti da un numero variabile di Membri, per lo svolgimento di attività di ricerca e per la realizzazione di progetti inerenti a specifiche tematiche di interesse della Federazione;
- h) **intrattiene rapporti con le Reti Oncologiche Regionali e ne promuove l'attivazione nelle Regioni che non vi abbiano ancora provveduto;**
- i) decide sulle domande di adesione alla Federazione degli aspiranti Membri a pieno titolo od affiliati, e sull'eventuale loro esclusione a norma del precedente art. 8 del presente Statuto;
- j) delibera sull'espulsione dei Membri;
- k) predispone e approva i regolamenti di funzionamento previsti dal presente Statuto e gli altri eventualmente necessari per disciplinare le attività da svolgere, o contenenti regole interne di carattere organizzativo;
- l) nomina il Direttore;
- m) nomina i componenti del Comitato Scientifico;
- n) nomina i componenti dell'Osservatorio sulla condizione assistenziale dei malati oncologici;
- o) promuove la costituzione dei Coordinamenti Regionali e ratifica la nomina dei Coordinatori Regionali;
- p) delibera le eventuali assunzioni di personale o le nomine di collaboratori di cui al successivo art. 35, provvedendo anche all'attribuzione di specifici compiti e funzioni a singole unità di personale;
- q) predispone l'organigramma della Federazione;
- r) propone all'Assemblea l'importo della Quota annuale che i Membri sono tenuti a versare;
- s) determina il contributo in denaro a carico degli Affiliati;

Filer

della Federazione. Il Presidente onorario può intervenire, senza diritto di voto, alle Assemblee ed alle riunioni del Comitato Esecutivo; u) documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle previste dall'art. 5 CTS svolte dalla Federazione ai sensi dell'art. 6 CTS e 4 del presente Statuto, a seconda dei casi nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio; v) autorizza i Membri che ne abbiano fatta richiesta a esaminare i libri sociali. Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente nella sede legale della Federazione o altrove oppure in teleconferenza o videoconferenza, almeno una volta all'anno. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due dei suoi componenti. Esso è validamente costituito quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Alle riunioni del Comitato esecutivo partecipa, senza diritto di voto e con funzione consultiva, il Direttore. Alle riunioni del Comitato esecutivo partecipa altresì con diritto di voto il Past President. Di ogni riunione deve essere redatto verbale su apposito libro, custodito presso la sede della Federazione. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, spedita anche tramite fax o e-mail almeno tre giorni prima della riunione. In caso di necessità ed urgenza, il Comitato può essere convocato via fax o via e-mail, almeno un giorno prima della riunione. In caso di dimissioni o qualora per altra causa venga a mancare un componente del Comitato, viene nominato in sostituzione il primo dei non eletti il quale rimane in carica fino allo scadere dell'intero Comitato. In mancanza di non eletti, il Comitato rimane in carica se il numero dei consiglieri restanti non è inferiore alla metà degli eletti. In ogni caso, se viene a mancare oltre la metà degli eletti, si procede a nuova elezione.	t) può designare un Presidente Onorario; u) documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle previste dall'art. 5 CTS svolte dalla Federazione ai sensi dell'art. 6 CTS e 4 del presente Statuto, a seconda dei casi nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio; v) autorizza i Membri che ne abbiano fatta richiesta a esaminare i libri sociali. Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente nella sede legale della Federazione o altrove oppure in teleconferenza o videoconferenza, almeno una volta all'anno. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due dei suoi componenti. Esso è validamente costituito quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Alle riunioni del Comitato Esecutivo partecipa, senza diritto di voto e con funzione consultiva, il Direttore. Alle riunioni del Comitato Esecutivo partecipa altresì con diritto di voto il Past President. Di ogni riunione deve essere redatto verbale su apposito libro, custodito presso la sede della Federazione. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, spedita anche tramite e-mail almeno tre giorni prima della riunione. In caso di necessità ed urgenza, il Comitato può essere convocato con le medesime modalità sopra descritte, almeno un giorno prima della riunione. In caso di dimissioni o qualora per altra causa venga a mancare un componente del Comitato, viene nominato in sostituzione il primo dei non eletti il quale rimane in carica fino allo scadere dell'intero Comitato. In mancanza di non eletti, il Comitato rimane in carica se il numero dei consiglieri restanti non è inferiore alla metà degli eletti. In ogni caso, se viene a mancare oltre la metà degli eletti, si procede a nuova elezione.
Articolo 16 Presidente della Federazione Il Presidente della Federazione è eletto dal Comitato esecutivo tra i suoi Membri a maggioranza. Presiede l'Assemblea e il Comitato esecutivo.	Articolo 16 Presidente della Federazione Il Presidente della Federazione è eletto dal Comitato esecutivo tra i suoi Membri a maggioranza. Presiede l'Assemblea e il Comitato esecutivo.

Il Comitato esecutivo può, a maggioranza assoluta di voti, destituirlo dalla carica qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente Statuto. L'ordine del giorno allegato alla convocazione deve recare l'indicazione della deliberazione per la destituzione del Presidente in carica. Non è ammesso il voto per delega. Dell'esito della deliberazione deve essere data ampia e immediata diffusione presso i Membri.

Il Presidente della Federazione:

- ha la rappresentanza legale della Federazione nei confronti di terzi e in giudizio. In particolare, rappresenta la Federazione in tutte le sedi istituzionali e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la Federazione e, ad esempio, stipula le convenzioni e i contratti, assume i dipendenti, procede ad acquisti, assume obbligazioni e mutui ipotecari, effettua qualsiasi operazione presso il Debito pubblico, le Banche ed ogni altro ufficio pubblico e privato; stipula ed utilizza aperture di credito e di finanziamento di ogni tipo. Può delegare allo svolgimento di specifici atti ad altri Membri del Comitato esecutivo ed in tale caso deve darne notizia agli altri Membri;
- convoca l'Assemblea dei Membri e ne cura l'esecuzione delle delibere;
- convoca il Comitato esecutivo;
- convoca la prima riunione dei Coordinamenti regionali.

Nel caso di temporaneo impedimento il Presidente viene sostituito nelle sue funzioni da uno dei Vicepresidenti.

Il Presidente dura in carica come il Comitato esecutivo che lo ha eletto.

In caso di necessità e urgenza, il Presidente, dopo aver consultato, se possibile, i componenti del Comitato esecutivo via mail, fax o telefono, assume i provvedimenti di competenza del Comitato esecutivo dandone tempestiva comunicazione e sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

Articolo 17. Ufficio di Presidenza

L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, dai due Vicepresidenti, dal Segretario e dal Tesoriere.

L'Ufficio di Presidenza coadiuva il Presidente nell'organizzazione delle attività del Comitato esecutivo, sovrintende alla struttura organizzativa

Il Comitato esecutivo può, a maggioranza assoluta di voti, destituirlo dalla carica qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente Statuto. L'ordine del giorno allegato alla convocazione deve recare l'indicazione della deliberazione per la destituzione del Presidente in carica. Non è ammesso il voto per delega. Dell'esito della deliberazione deve essere data ampia e immediata diffusione presso i Membri.

Il Presidente della Federazione:

- ha la rappresentanza legale della Federazione nei confronti di terzi e in giudizio. In particolare, rappresenta la Federazione in tutte le sedi istituzionali e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la Federazione e, ad esempio, stipula le convenzioni e i contratti, assume i dipendenti, procede ad acquisti, assume obbligazioni e mutui ipotecari, effettua qualsiasi operazione presso il Debito pubblico, le Banche ed ogni altro ufficio pubblico e privato; stipula ed utilizza aperture di credito e di finanziamento di ogni tipo. Può delegare allo svolgimento di specifici atti ad altri Membri del Comitato esecutivo ed in tale caso deve darne notizia agli altri Membri;
- convoca l'Assemblea dei Membri e ne cura l'esecuzione delle delibere;
- convoca il Comitato Esecutivo;
- convoca i Coordinamenti Regionali per l'elezione del Coordinatore Regionale;**
- convoca il Comitato Etico;**
- Presiede l'Osservatorio sulla condizione assistenziale dei malati oncologici nei casi previsti dall'art. 24.**

Nel caso di temporaneo impedimento il Presidente viene sostituito nelle sue funzioni da uno dei Vicepresidenti.

Il Presidente dura in carica come il Comitato esecutivo che lo ha eletto.

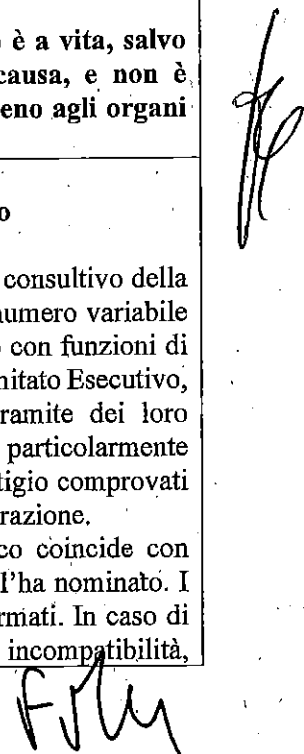
In caso di necessità e urgenza, il Presidente, dopo aver consultato, se possibile, i componenti del Comitato esecutivo via mail, fax o telefono, assume i provvedimenti di competenza del Comitato esecutivo dandone tempestiva comunicazione e sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

invariato

Folm

del Comitato esecutivo, cura le relazioni con enti pubblici e privati. L'ufficio di Presidenza si riunisce su convocazione del Presidente o di uno dei suoi componenti.	
Articolo 18 Segretario e Tesoriere Il Segretario del Comitato esecutivo: a) redige i verbali delle sedute del Comitato esecutivo; b) custodisce i libri sociali, in conformità agli obblighi di legge; c) coordina i Gruppi di lavoro eventualmente costituiti, assicurandone il funzionamento; d) rappresenta il Comitato esecutivo nei confronti dell'Organo di controllo eventualmente costituito; e) è il referente del Comitato esecutivo per i Coordinamenti regionali. Il Tesoriere sentito il Presidente: a) sovrintende alla tenuta delle scritture contabili, in conformità agli obblighi di legge; b) predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio, d'intesa con il Direttore; c) garantisce la continuità dei rapporti con l'Organo di revisione legale eventualmente nominato. In caso di temporaneo impedimento, le funzioni del Segretario o del Tesoriere sono svolte dal Vicepresidente meno anziano. Il Segretario e il Tesoriere durano in carica come il Comitato esecutivo che li hanno eletti.	<i>invariato</i>
Articolo 19 Il Direttore Il Direttore ha la responsabilità dell'ufficio e, in particolare, del coordinamento delle relative attività, della gestione del personale e dei collaboratori della Federazione, in base alle direttive del Comitato esecutivo che lo nomina. Il Direttore predispone e trasmette al Comitato esecutivo – d'intesa e congiuntamente al Tesoriere, quando ciò comporti impegni di spesa – proposte di delibera sulle attività, i progetti, le iniziative della Federazione, nonché sull'assunzione del personale e sui contratti di collaborazione. Il Direttore è responsabile delle decisioni operative di spesa derivanti dalle previsioni di bilancio e dalle delibere del Comitato esecutivo. Il Direttore coadiuva il Presidente, il Comitato esecutivo e il Tesoriere ai fini dell'esecuzione delle delibere associative, nonché della predisposizione del bilancio, della relazione annuale sulle attività	Articolo 19 Il Direttore Il Direttore ha la responsabilità dell'ufficio e, in particolare, del coordinamento delle relative attività, della gestione del personale e dei collaboratori della Federazione, in base alle direttive del Comitato Esecutivo che lo nomina. Il Direttore predispone e trasmette al Comitato Esecutivo – d'intesa e congiuntamente al Tesoriere, quando ciò comporti impegni di spesa – proposte di delibera sulle attività, i progetti, le iniziative della Federazione, nonché sull'assunzione del personale e sui contratti di collaborazione. Il Direttore è responsabile delle decisioni operative di spesa derivanti dalle previsioni di bilancio e dalle delibere del Comitato Esecutivo. Il Direttore coadiuva il Presidente, il Comitato Esecutivo e il Tesoriere ai fini dell'esecuzione delle delibere associative, nonché della predisposizione del bilancio, della relazione annuale sulle attività

annuali della Federazione e della gestione del patrimonio. Il Direttore della Federazione cura la pubblicazione del Rapporto annuale sulla condizione assistenziale del malato oncologico ed è responsabile dell'organizzazione della Giornata Nazionale del Malato Oncologico. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, il Direttore ha la rappresentanza della Fondazione.	annuali della Federazione e della gestione del patrimonio. Il Direttore della Federazione coordina la pubblicazione del Rapporto annuale sulla condizione assistenziale del malato oncologico ed è responsabile dell'organizzazione della Giornata Nazionale del Malato Oncologico. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, il Direttore ha la rappresentanza della Fondazione.
Articolo 20 Past President Il Past President assicura, insieme al Presidente e al Comitato esecutivo in carica, adeguata continuità alla vita della Federazione. Il Past President partecipa alle riunioni del Comitato esecutivo con diritto di voto, presiede l'Osservatorio sulla condizione assistenziale dei malati oncologici e ne assicura il corretto funzionamento, in collaborazione con il Comitato esecutivo. Assume ogni iniziativa per il reperimento dei fondi necessari al funzionamento dell'Osservatorio.	<i>invariato</i>
	Articolo 21 Presidente Onorario Il Comitato Esecutivo ha facoltà di designare un Presidente Onorario, scelto tra personalità italiane o straniere di grande e indiscusso prestigio. Il Presidente Onorario partecipa su invito del Presidente alle riunioni del Comitato Esecutivo e dell'Assemblea senza diritto di voto, e contribuisce alla promozione della Federazione e delle sue iniziative, e allo sviluppo dei rapporti istituzionali. La carica di Presidente Onorario è a vita, salvo dimissioni o revoca per giusta causa, e non è compatibile con altre cariche in seno agli organi della Federazione.
Articolo 21 Comitato scientifico Il Comitato scientifico è un organo consultivo della Federazione ed è composto da un numero variabile di Membri da tre e sette, di cui uno con funzioni di Presidente, scelti e nominati dal Comitato esecutivo, tra le persone fisiche e, per il tramite dei loro rappresentanti, giuridiche, particolarmente qualificati, di professionalità e prestigio comprovati nelle materie di interesse della Federazione. Il mandato del Comitato scientifico coincide con quello del Comitato esecutivo che l'ha nominato. I componenti possono essere riconfermati. In caso di dimissioni, revoca, sopravvenuta incompatibilità,	Articolo 22 Comitato Scientifico Il Comitato Scientifico è un organo consultivo della Federazione ed è composto da un numero variabile di Membri da tre e sette, di cui uno con funzioni di Presidente, scelti e nominati dal Comitato Esecutivo, tra le persone fisiche e, per il tramite dei loro rappresentanti, giuridiche, particolarmente qualificati, di professionalità e prestigio comprovati nelle materie di interesse della Federazione. Il mandato del Comitato Scientifico coincide con quello del Comitato Esecutivo che l'ha nominato. I componenti possono essere riconfermati. In caso di dimissioni, revoca, sopravvenuta incompatibilità,



decesso o permanente impedimento, vengono sostituiti dal Comitato per il rimanente periodo del quadriennio in corso. Il Comitato scientifico svolge funzioni tecnico-consultive in ordine al programma annuale delle attività della Federazione, con particolare riferimento ai progetti di ricerca e formazione e a ogni altra questione per la quale l'organo di amministrazione ne richieda espressamente il parere tecnico-scientifico; intrattiene i rapporti con le Reti oncologiche, promuovendo intese e obiettivi comuni tra esse e la Federazione. Il funzionamento del Comitato scientifico è disciplinato da un regolamento, predisposto dal Comitato esecutivo. Alle riunioni del Comitato scientifico partecipa il Direttore della Federazione.	decesso o permanente impedimento, vengono sostituiti dal Comitato per il rimanente periodo del quadriennio in corso. Il Comitato Scientifico svolge funzioni tecnico-consultive in ordine al programma annuale delle attività della Federazione, con particolare riferimento ai progetti di ricerca e formazione e a ogni altra questione per la quale l'organo di amministrazione ne richieda espressamente il parere tecnico-scientifico. Alle riunioni del Comitato Scientifico partecipa il Direttore della Federazione. Il Presidente del Comitato Scientifico partecipa di diritto ai lavori dell'Osservatorio sulla condizione assistenziale dei malati oncologici.
	Articolo 23 Comitato Etico Il Comitato Etico è composto da un numero minimo di tre componenti, di cui uno con funzione di Presidente, nominati dall'Assemblea su proposta del Comitato Esecutivo. I componenti sono scelti tra studiosi di chiara fama o professionisti di comprovata esperienza, anche di ricerca, in ambito etico, giuridico, clinico e sociale. I componenti del Comitato Etico durano in carica come il Comitato Esecutivo che lo ha nominato. Il Comitato Etico ha il compito di esprimere pareri in merito agli aspetti etici delle attività e delle iniziative scientifiche della Federazione, con particolare riferimento ai progetti che coinvolgono direttamente i pazienti. Il Comitato Etico, inoltre, con riferimento all'attività scientifica della Federazione, monitora la conformità della raccolta e del trattamento dei dati sensibili alle normative applicabili in materia di privacy, sicurezza dei dati e deontologia. Nello svolgimento delle proprie funzioni, i componenti del Comitato Etico garantiscono indipendenza e imparzialità. I componenti, inoltre, devono dichiarare formalmente, al momento della nomina e in occasione di ogni riunione, eventuali conflitti di interesse relativi ai progetti esaminati. I membri del Comitato Etico devono dichiarare tempestivamente qualsiasi conflitto di interesse che dovesse emergere durante il loro mandato. Il Comitato Etico si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno o ogni

	qualvolta il Comitato Esecutivo o il Presidente ritengano necessario il suo intervento. Il Comitato Esecutivo e gli altri organi della Federazione sono tenuti a prendere in considerazione i pareri formulati dal Comitato Etico, motivando congruamente eventuali decisioni assunte in disaccordo. Il Comitato Etico redige verbali delle proprie riunioni, che vengono trasmessi al Comitato Esecutivo e archiviati.
Articolo 22 Osservatorio sulla condizione assistenziale dei malati oncologici L'Osservatorio sulla condizione assistenziale dei malati oncologici è composto da un numero variabile di Membri, scelti e nominati dal Comitato esecutivo tra soggetti che presentino requisiti di professionalità e prestigio comprovati nelle materie di interesse della Federazione, in particolare nei seguenti ambiti: politica sanitaria e ricerca multidisciplinare sulla condizione assistenziale del malato oncologico. La durata del mandato dei componenti dell'Osservatorio è indicata nel relativo atto di nomina. In caso di dimissioni, revoca, sopravvenuta incompatibilità, decesso o permanente impedimento, di uno dei componenti, il Comitato esecutivo provvede alla sostituzione per la restante parte del mandato. L'Osservatorio è presieduto dal Past President, salvo espressa rinuncia di quest'ultimo. In questo caso e in caso di dimissioni, revoca, sopravvenuta incompatibilità, decesso o permanente impedimento, il Comitato esecutivo provvede a una nuova designazione tra soggetti che presentino i requisiti di cui al precedente comma 1. In questo caso, il Presidente dell'Osservatorio dura in carica come il Comitato esecutivo che lo ha designato. L'Osservatorio si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta all'anno. L'Osservatorio si riunisce altresì quando ne faccia motivata richiesta il Comitato esecutivo. L'Osservatorio svolge, a titolo esemplificativo e non esaustivo, funzioni tecnico-consultive in ordine al programma annuale della Giornata Nazionale del Malato Oncologico, definisce il piano editoriale del Rapporto annuale sulla Condizione assistenziale dei malati oncologici, costituendo al proprio interno i relativi gruppi di lavoro, anche eventualmente proponendo la partecipazione di soggetti esterni che presentino i necessari requisiti di professionalità; eroga pareri su ogni altra questione per la quale	Articolo 24 Osservatorio sulla condizione assistenziale dei malati oncologici L'Osservatorio sulla condizione assistenziale dei malati oncologici è composto da un numero variabile di Membri, scelti e nominati dal Comitato Esecutivo tra rappresentanti di Società scientifiche, Istituzioni, Enti rilevanti per il settore oncologico, nonché tra esperti di professionalità e prestigio comprovati nelle materie di interesse della Federazione. L'Osservatorio è presieduto dal Past President o, in mancanza, dal Presidente della Federazione, salvo espressa rinuncia. In questo caso e in caso di dimissioni, revoca, sopravvenuta incompatibilità, decesso o permanente impedimento, il Comitato Esecutivo provvede a una nuova designazione tra soggetti che presentino i requisiti di cui al precedente comma 1. In questo caso, il Presidente dell'Osservatorio dura in carica come il Comitato Esecutivo che lo ha designato. L'Osservatorio si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta all'anno. L'Osservatorio si riunisce altresì quando ne faccia motivata richiesta il Comitato esecutivo. L'Osservatorio svolge, a titolo esemplificativo e non esaustivo, funzioni tecnico-consultive in ordine al programma annuale della Giornata Nazionale del Malato Oncologico, definisce il piano editoriale del Rapporto annuale sulla Condizione assistenziale dei malati oncologici, costituendo al proprio interno i relativi gruppi di lavoro, anche eventualmente proponendo la partecipazione di soggetti esterni che presentino i necessari requisiti di professionalità; eroga pareri su ogni altra questione per la quale l'organo di amministrazione ne richieda espressamente il parere.

F. M.

l'organo di amministrazione ne richieda espressamente il parere. Il funzionamento dell'Osservatorio è disciplinato da un regolamento di organizzazione, predisposto dal Comitato esecutivo.	
Articolo 23 Gruppi di lavoro Il Comitato esecutivo può costituire Gruppi di lavoro, composti da un numero variabile di Membri, per lo svolgimento di attività di ricerca e per la realizzazione di progetti inerenti a specifiche tematiche di interesse della Federazione. I Gruppi di lavoro sono coordinati dal Segretario. Fanno parte dei Gruppi di lavoro soggetti che presentino requisiti di professionalità e prestigio comprovati nelle materie trattate in ogni Gruppo, anche indicati dai Membri della Federazione. Il funzionamento dei Gruppi di lavoro è disciplinato da un Regolamento predisposto dal Comitato esecutivo.	Articolo 25 Gruppi di lavoro tematici Il Comitato esecutivo può costituire Gruppi di lavoro, composti da un numero variabile di Membri, per lo svolgimento di attività di advocacy e di ricerca, e per la realizzazione di progetti inerenti a specifiche tematiche di interesse della Federazione. I Gruppi di lavoro sono coordinati dal Segretario. Fanno parte dei Gruppi di lavoro soggetti che presentino requisiti di professionalità e prestigio comprovati nelle materie trattate in ogni Gruppo, anche indicati dai Membri della Federazione.
Articolo 24 Organo di controllo In caso di superamento, per due esercizi consecutivi, dei limiti previsti dall'art. 30 CTS, l'Assemblea provvede alla nomina di un Organo di controllo monocratico. Le cause di ineleggibilità e decadenza sono disciplinate dall'art. 2399 c.c. In ogni caso, il componente dell'Organo di controllo deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, co. 2 c.c. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 CTS la revisione legale dei conti su decisione dell'Assemblea. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, CTS e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai Membri del Comitato esecutivo	<i>invariato</i>

notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.	
Articolo 25 Organo di revisione legale dei conti È nominato dall'Assemblea solo nei casi previsti dall'art. 31 del d.lgs. 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di controllo di cui al precedente articolo.	<i>invariato</i>
Articolo 26 Consulte e Coordinamenti regionali Per il migliore perseguimento in uno specifico ambito regionale delle finalità della Federazione, cinque o più Membri che abbiano la propria sede, uffici operativi, filiali, succursali, unità locali, comunque denominate nel medesimo ambito regionale individuato dal Comitato esecutivo ai sensi del Regolamento per il funzionamento delle Consulte e dei Coordinamenti regionali, possono riunirsi in Consulta regionale. Le Consulte regionali costituiscono mere articolazioni territoriali dell'Assemblea dei membri e sono funzionali all'elezione del Coordinatore regionale, ai sensi del successivo articolo 27. Le Consulte regionali non sono comprese tra gli organi della Federazione. Per favorire l'aggregazione dei Membri in Consulta regionale, il Comitato esecutivo può nominare un Promotore tra personalità che si siano distinte nel campo del volontariato oncologico, dell'oncologia clinica o della ricerca. Il Promotore cessa dalla carica con la convocazione della prima riunione della Consulta. La Consulta regionale, convocata dal Presidente della Federazione, fissa il numero dei componenti del Coordinamento regionale, compreso il Coordinatore Regionale, e procede alla loro elezione con le modalità previste dal Regolamento per il funzionamento delle Consulte e dei Coordinamenti regionali. Il Coordinamento regionale costituisce un organo di collaborazione locale del Comitato esecutivo.	Articolo 28 Coordinamenti regionali Per il migliore perseguimento in uno specifico ambito regionale delle finalità della Federazione, il Comitato Esecutivo può riunire i Membri che abbiano la propria sede, uffici operativi, filiali, succursali, unità locali, comunque denominate nel medesimo ambito regionale individuato dal Comitato Esecutivo in Coordinamento Regionale. Il Coordinamento regionale costituisce un organo di collaborazione locale del Comitato esecutivo. Il Coordinamento Regionale intrattiene rapporti con le Reti Oncologiche Regionali anche al fine di assicurare la rappresentanza della Federazione nei relativi organi direttivi. Il Presidente della Federazione convoca la prima riunione del Coordinamento regionale per l'elezione del Coordinatore regionale.
Articolo 27 Coordinatori regionali Il Coordinatore regionale è eletto dalla Consulta regionale, coordina e sovrintende i lavori del relativo Coordinamento regionale, laddove costituito; intrattiene i rapporti con il Segretario del Comitato esecutivo; è responsabile della realizzazione dei	Articolo 29 Coordinatore regionale Il Coordinatore Regionale è eletto dal Coordinamento Regionale convocato, a tale scopo, dal Presidente. L'elezione del Coordinatore Regionale è ratificata dal Comitato Esecutivo.

Folter

progetti assegnati al Coordinamento regionale e della loro rendicontazione. L'elezione del Coordinatore regionale deve essere convalidata dal Comitato esecutivo. Partecipa su invito alle riunioni del Comitato esecutivo, senza diritto di voto.	Coordina e sovrintende i lavori Coordinamento regionale, laddove costituito; intrattiene i rapporti con il Segretario del Comitato Esecutivo; è responsabile della realizzazione dei progetti assegnati al Coordinamento regionale e della loro rendicontazione. Partecipa su invito alle riunioni del Comitato Esecutivo, senza diritto di voto. Il Coordinatore regionale dura in carica come il Comitato Esecutivo che ha ratificato la sua elezione.
Articolo 28 Collegio dei Proviviri I Membri del Collegio Proviviri sono nominati dall'Assemblea per la stessa durata del Comitato esecutivo in numero di tre effettivi e due supplenti. Il Collegio dei Proviviri è competente in via esclusiva sulle controversie tra i Membri e gli affiliati e gli organi della federazione, in ordine alla iscrizione od esclusione di nuovi associati. Può altresì essere adito da Membri o affiliati od organi della Federazione per qualsiasi reclamo tra Membri o affiliati o organi della Federazione. Delle riunioni del Collegio dei Proviviri è redatto apposito verbale.	<i>invariato</i>
TITOLO V – BILANCI, LIBRI E SCRITTURE	TITOLO V – BILANCI, LIBRI E SCRITTURE
Articolo 29 Libri sociali La Federazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del d.lgs. 117/2017. Il Comitato esecutivo e nel suo ambito il Segretario e il Tesoriere curano in particolare la redazione e/o la custodia: a) di scritture contabili cronologiche che descrivano analiticamente le operazioni di incasso e pagamento; b) del libro dei verbali delle adunanze e delibere dell'Assemblea dei Membri; c) del libro dei verbali delle adunanze e delibere del Comitato esecutivo; d) del libro dei verbali delle riunioni del Collegio dei Proviviri; e) del libro soci e di ogni altro libro o documento prescritto dalla legge.	<i>invariato</i>
Articolo 30 Esercizio finanziario e bilancio L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Il primo esercizio inizia alla data di costituzione e termina il trentuno dicembre dello stesso anno.	<i>invariato</i>

Il bilancio va redatto secondo le modalità e le indicazioni previste dall'art. 13 CTS, è predisposto dal Comitato esecutivo e presentato per la sua approvazione in Assemblea entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio e, in casi di particolare necessità, anche nel periodo successivo a tale termine. In ogni caso, il bilancio ed eventualmente gli altri documenti indicati all'art. 48, co. 3 CTS sono depositati presso l'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno. Il bilancio deve essere depositato presso la sede della Federazione per i 15 giorni precedenti l'Assemblea affinché possa essere consultato da ogni associato. L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito e impiegato a favore delle attività di interesse generale e di quelle diverse, ad esse direttamente connesse, svolte dalla Federazione di cui all'art. 3 dello Statuto. Il Comitato esecutivo, in caso di svolgimento di attività diverse di cui agli artt. 6 CTS e 4 dello Statuto, documenta il loro carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio.	
Articolo 31 Bilancio sociale e obblighi di trasparenza Nel caso di superamento delle soglie di cui all'art. 14 co. 1 CTS, la Federazione è tenuta agli obblighi di deposito presso l'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore e pubblicazione sul proprio sito web del bilancio sociale, redatto secondo le modalità previste dallo stesso art. 14 CTS. Nel caso di superamento delle soglie di cui all'art. 14 co. 2 CTS, la Federazione è tenuta annualmente a pubblicare i dati e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, nonché ai rappresentanti degli enti associati.	<i>invariato</i>
TITOLO VI – MODIFICHE STATUTARIE, ESTINZIONE E SCIoglimento	TITOLO VI – MODIFICHE STATUTARIE, ESTINZIONE E SCIoglimento
Articolo 32 Modifiche dello Statuto, scioglimento della Federazione e devoluzione del patrimonio Le proposte di modifica dello Statuto possono essere presentate all'Assemblea, da uno degli organi o da almeno un decimo (1/10) dei Membri. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Lo scioglimento della Federazione e la devoluzione del patrimonio, nonché la trasformazione, la fusione	<i>invariato</i>

e la scissione sono deliberati dall'Assemblea straordinaria convocata con specifico ordine del giorno e con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli enti associati.	
TITOLO VII – DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E FINALI	TITOLO VII – DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E FINALI
Articolo 33 Disposizioni comuni La Federazione può assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo nei limiti previsti dal CTS e per quanto necessario al suo regolare funzionamento. Le persone che operano per conto della Federazione ed in relazione all'attività svolta potrebbero assumere particolari responsabilità, anche direttive, od essere soggetti a particolari rischi, saranno assicurate come previsto dalla legge. Ferma restando la responsabilità della Federazione per eventuali danni a terzi cagionati nello svolgimento delle attività, la Federazione può comunque contrarre assicurazioni per la propria responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale o delle persone che operano per essa.	<i>invariato</i>
Articolo 34 Disposizioni finali Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto o dagli altri eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e, in quanto compatibili, dal Codice civile e dalle altre leggi vigenti.	<i>invariato</i>

**FEDERAZIONE ITALIANA DELLE ASSOCIAZIONI DI
VOLONTARIATO IN ONCOLOGIA –
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO E RETE ASSOCIATIVA
STATUTO**

**TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE, FINALITÀ,
OGGETTO, DURATA**

**Articolo 1
Denominazione e normativa applicabile**

Ai sensi degli articoli 32 e 41 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ("Codice del Terzo settore" – "CTS") è costituita in forma di associazione l'organizzazione di volontariato e rete associativa denominata **"Federazione italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia – Organizzazione di volontariato e Rete associativa"** o, in forma abbreviata **"FAVO ODV RA"** (di seguito **"Federazione"**).

La Federazione è disciplinata dal presente statuto (di seguito **"Statuto"**), dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra normativa applicabile, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi **"Normativa Applicabile"**).

La Federazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'attività della Federazione è ispirata ai principi di democraticità, legalità e trasparenza, uguaglianza e non discriminazione, equità di genere.

**Articolo 2
Sede**

La Federazione ha sede legale e operativa nel Comune di Roma, in Piazza Barberini, n. 47. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Comitato Esecutivo, senza necessità di modifica statutaria, ma con l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

**Articolo 3
Scopo e attività**

La Federazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale quali il coordinamento, la tutela, la rappresentanza, la promozione, il supporto, anche presso i soggetti istituzionali, delle organizzazioni di volontariato e degli altri enti del Terzo settore associati che svolgono attività di interesse generale in favore dei malati di cancro, dei lungoviventi oncologici, dei guariti dal cancro e dei loro familiari o delle persone in relazione con i predetti, nonché delle persone sane portatrici di mutazioni genetiche oncologiche.

Per il perseguimento di tali finalità, la Federazione svolge, inoltre, in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività di interesse generale di cui all'articolo 5, co. 1 CTS, lettere:

"h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;



- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
 - w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco".
- In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo la Federazione:

- a) riunisce le organizzazioni di volontariato, gli altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro federati e gli altri enti affiliati che svolgono attività di interesse generale in favore dei malati di cancro, dei lungoviventi oncologici, dei guariti dal cancro e dei loro familiari o delle persone in relazione con i predetti e delle persone sane portatrici di mutazioni genetiche oncologiche, nonché il sostegno di tali enti;
- b) promuove lo scambio di informazioni tra tali enti e le istituzioni pubbliche o private di assistenza, nonché il coordinamento di attività e progetti comuni strumentali alla cura o alla tutela dei soggetti indicati alla precedente lettera a);
- c) promuove intese e obiettivi comuni tra gli enti che ne condividono gli scopi, favorendo la reciproca messa a disposizione delle informazioni e delle competenze specifiche degli associati;
- d) favorisce la cooperazione tra gli associati e gli enti pubblici e privati per migliorare i rapporti tra i cittadini coinvolti nei problemi legati all'oncologia e i soggetti e le strutture che erogano servizi e/o svolgono ricerca;
- e) coordina ed esercita pressioni e movimenti di opinione in ordine all'adozione o migliore attuazione dei provvedimenti normativi e regolamentari a vantaggio delle categorie su nominate anche a livello Europeo;
- f) promuove l'emanazione di disposizioni normative e provvedimenti a livello statale, locale o internazionale per la cura ed il sostegno psico-socio-economico dei malati di cancro, dei lungoviventi oncologici, dei guariti dal cancro e dei loro familiari e delle persone sane portatrici di mutazioni genetiche oncologiche;
- g) sollecita dallo Stato, dalle Regioni e dagli altri Enti pubblici territoriali, dal SSN e dai Servizi sociali gli interventi atti alla cura, assistenza, riabilitazione, sostegno e reinserimento nella società civile dei soggetti indicati alla precedente lettera a);
- h) tutela i diritti degli appartenenti alle categorie su menzionate, all'istruzione, al lavoro e, in generale, i diritti della persona riconosciuti dall'ordinamento giuridico nazionale e sovranazionale;
- i) promuove e sollecita la conoscenza e l'attivazione delle Cure Palliative e dei Gruppi di mutuo aiuto per la gestione del lutto;
- j) monitora i LEA e i percorsi riabilitativi, e formula proposte di inserimento di nuovi servizi, attività e prestazioni negli stessi LEA;
- k) svolge indagini conoscitive a vari livelli in ordine alle tematiche sopra evidenziate;
- l) svolge ogni attività connessa, accessoria, coerente o strumentale a quelle predette;
- m) organizza e promuove iniziative e progetti di formazione destinati al personale, ai collaboratori e ai volontari degli enti associati in materia di *caregiving*, *advocacy*, diritto degli enti del Terzo settore, sanità digitale;
- n) presenta e monitora progetti del Servizio Civile Universale, coordinando il reclutamento di volontari e provvedendo alla loro formazione, nonché all'assegnazione agli enti associati che ne facciano richiesta;
- o) promuove il modello sanitario *One Health*, favorendo l'integrazione di discipline diverse, la collaborazione tra esperti e il coinvolgimento attivo delle comunità locali;

- p) promuove e organizza la Giornata Nazionale del Malato Oncologico indetta con la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 gennaio 2006 e successive modifiche;
- q) aderisce alla enunciazione dei diritti del malato contenuta nella Dichiarazione di Oslo del 29 giugno 2002 di cui promuove la conoscenza e l'attuazione;
- r) aderisce alla Carta Europea dei Diritti del Malato di Cancro, presentata al Parlamento europeo in occasione della Giornata mondiale contro il cancro il 4 febbraio 2014 e approvata dal Commissario europeo per la salute e la sicurezza alimentare, promuovendone la diffusione e l'applicazione.

Articolo 4 **Attività diverse**

La Federazione può svolgere ai sensi dell'art. 6 CTS, attività diverse purché risultino secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, e siano svolte secondo i criteri e i limiti definiti dai decreti applicativi del d.lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente. Il Comitato Esecutivo individua con propria deliberazione le predette attività diverse di cui all'art. 6 CTS.

Articolo 5 **Durata**

La durata della Federazione è indeterminata.

TITOLO II – MEMBRI DELLA FEDERAZIONE

Articolo 6 **Definizione di Membro della Federazione**

Sono associati della Federazione (d'ora innanzi "**Membro**" o, al plurale "**Membri**") gli enti che, secondo lo Statuto o la Normativa Applicabile, sono ammessi a parteciparvi come Membri fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Membri. Possono diventare Membri della Federazione le organizzazioni di volontariato e, nei limiti indicati dall'art. 32 CTS, co. 2 gli altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

- 1) svolgono in via prevalente di attività di interesse generale in favore di malati di cancro, lungoviventi oncologici, di guariti dal cancro, dei loro familiari o delle persone in relazione con i predetti e delle persone sane portatrici di mutazioni genetiche oncologiche;
- 2) la maggioranza dell'organo amministrativo è costituita dai soggetti di cui al precedente punto n. 1).

La domanda di adesione alla Federazione deve contenere la dichiarazione di accettazione dello Statuto, la condivisione degli scopi e la disponibilità a cooperare per la loro attuazione, e deve essere presentata al Comitato Esecutivo dal legale rappresentante dell'ente aspirante, corredata del relativo Statuto e dell'atto costitutivo.

Il Comitato Esecutivo, previa verifica della compatibilità della domanda con gli scopi della Federazione e della presenza dei requisiti di cui al precedente comma 2, delibera l'iscrizione. L'iscrizione decorre dalla data della delibera.

Il Comitato Esecutivo deve deliberare in ordine alla domanda entro novanta giorni dal suo ricevimento.



La delibera di ammissione è comunicata all'ente interessato e annotata nel libro degli enti associati.

Il rigetto della domanda deve essere adeguatamente motivato e comunicato agli interessati dal Comitato Esecutivo.

Entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, l'interessato può chiedere che sulla stessa si pronunci il Collegio dei Probiviri secondo quanto previsto dall'art. 30 dello Statuto.

Articolo 7

Diritti e obblighi dei Membri della Federazione

I Membri hanno gli stessi diritti e sono gravati dagli stessi obblighi derivanti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

Per il tramite dei loro rappresentanti, hanno, in particolare, il diritto di:

- a) partecipare a tutte le attività promosse dalla Federazione;
- b) partecipare all'Assemblea ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli enti associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- c) accedere alle cariche elettive della Federazione;
- d) esaminare i libri sociali, inoltrando formale richiesta scritta al Comitato Esecutivo, che è tenuto a rispondere e a consentire l'esame dei libri sociali da parte di un rappresentante dell'ente federato entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta;
- e) essere informati sulle attività della Federazione e a controllarne l'andamento.

Le dimissioni del Membro della Federazione devono essere comunicate per iscritto al Comitato Esecutivo.

I Membri sono obbligati, a pena di esclusione:

- a) a osservare il presente Statuto, i regolamenti di funzionamento e le delibere legittimamente adottati dagli organi della Federazione;
- b) ad astenersi da attività incompatibili con gli scopi della Federazione;
- c) a contribuire mediante versamento della quota annuale;
- d) a non arrecare danni morali o materiali alla Federazione.

I Membri non in regola con il pagamento delle quote annuali possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea, ma senza diritto di voto; non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche associative.

L'eventuale versamento di quote maggiori da parte dei Membri è atto di liberalità e non attribuisce maggiori poteri nell'Assemblea.

Articolo 8

Esclusione del Membro federato

Il Comitato Esecutivo può deliberare l'esclusione del Membro federato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità o per gravi motivi. Il Membro federato può essere espulso, in particolare, quando:

- non osservi le norme del presente Statuto, i relativi Regolamenti di esecuzione e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- ostacoli il raggiungimento degli scopi sociali realizzando dei comportamenti contrari agli indirizzi degli organi direttivi;
- abbia dichiarato il falso nella Domanda presentata al Comitato Esecutivo;
- non corrisponda la quota associativa.

In quest'ultimo caso, il Comitato Esecutivo invita il Membro moroso a regolarizzare la posizione e, in mancanza, persistendo la morosità, e decorso un termine di trenta giorni dalla comunicazione, potrà adottare il provvedimento di esclusione del socio.

La delibera di esclusione deve essere adeguatamente motivata.

La deliberazione di esclusione deve essere comunicata al Membro escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione al Membro escluso, i diritti di partecipazione del medesimo all'organizzazione e all'attività della Federazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata.

Articolo 9

Recesso del Membro federato

Qualunque ente associato può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dalla Federazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Membro.

La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto il Membro federato a comunicare il proprio recesso.

La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata.

La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte della Federazione.

Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo al Membro anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, il Membro che recede è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

Articolo 10

Affiliati

Gli Enti del Terzo settore nonché gli altri enti o associazioni senza scopo di lucro che condividono le finalità della Federazione, ma che non siano in possesso dei requisiti per esserne Membri o non lo desiderino, possono essere affiliati con facoltà di partecipare alle assemblee e alle attività sociali, sempre senza diritto di voto, né di elettorato attivo o passivo. Il Comitato Esecutivo delibera sulle domande di affiliazione e determina il contributo in denaro annuale a carico degli affiliati, riferendone all'Assemblea.

Gli affiliati non in regola con il versamento del contributo non possono partecipare alle attività della Federazione.

TITOLO III – PATRIMONIO ED ENTRATE

Articolo 11

Patrimonio

Il patrimonio della Federazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 3 dello Statuto ed è costituito:

- a) dai beni mobili e immobili di proprietà della Federazione;
- b) dai beni di ogni specie acquistati dalla Federazione e destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;

c) dai contributi, dalle erogazioni e da lasciti diversi.

La Federazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo finanziamento e allo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse, quali a titolo esemplificativo:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi pubblici e privati;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi erogati in convenzione con enti pubblici e privati;
- f) proventi derivanti dallo svolgimento delle attività diverse da quelle di interesse generale previste dall'art. 5 CTS, secondarie e strumentali, svolte nei limiti consentiti dall'art. 6 CTS e dall'art. 4 dello Statuto;
- g) raccolta fondi;
- h) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo Ente del Terzo settore.

In caso di estinzione o scioglimento per qualunque causa della Federazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, co. 1 CTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni adottate dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze previste dall'art. 34 del presente Statuto.

La quota associativa per l'ammissione dei nuovi Membri e la quota annuale per la copertura dei costi di gestione, sono deliberate dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta del Comitato Esecutivo, tenuto conto delle capacità contributive anche dei Membri marginali.

Il versamento delle quote non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di Membro.

Articolo 12

Divieto di distribuzione

La Federazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto ai sensi dell'art. 8 CTS.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite e proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale comunque denominati, durante la vita della Federazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Membri del Comitato Esecutivo e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

TITOLO IV - ORGANI DELLA FEDERAZIONE E LORO FUNZIONAMENTO

Articolo 13

Organi e cariche sociali

Sono organi della Federazione (d'ora innanzi "**Organi**"):

- a) l'Assemblea dei Membri (d'ora innanzi, "**Assemblea**");
- b) il Comitato Esecutivo;
- c) il Presidente e i Vicepresidenti del Comitato Esecutivo;

- d) l'Ufficio di Presidenza;
- e) il Segretario del Comitato Esecutivo;
- f) il Tesoriere;
- g) il Direttore;
- h) il Past President;
- i) il Presidente Onorario;
- j) il Comitato Scientifico;
- k) il Comitato Etico;
- l) l'Osservatorio sulla condizione assistenziale dei malati oncologici;
- m) i Gruppi di lavoro tematici;
- n) i Coordinamenti Regionali;
- o) i Coordinatori Regionali;
- p) l'Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del d.lgs. 117/2017);
- q) Organo di revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del d.lgs. 117/2017);
- r) il Collegio dei Probiviri.

A coloro che ricoprono cariche associative, ad eccezione del Direttore e dei componenti dell'Organo di controllo in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, co. 2 del Codice civile, non è attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Le cariche sociali elettive hanno la durata di quattro anni; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del periodo medesimo. Eventuali dimissioni dei titolari delle cariche sono efficaci a partire dalla successiva Assemblea.

L'ordinamento interno e il funzionamento degli organi sociali sono ispirati ai principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati.

Articolo 14 Assemblea dei Membri

L'Assemblea dei Membri è l'organo sovrano della Federazione ed è formata da due rappresentanti per ogni Membro federato, designati nella domanda di adesione, anche in modo indiretto mediante indicazione della carica, i quali rappresentano l'ente di appartenenza in seno all'Assemblea fino alla designazione di un altro rappresentante.

Ogni ente è invitato a farsi rappresentare da almeno un malato di cancro, un lungovivente oncologico, una persona guarita dal cancro, un familiare o una persona in relazione con i predetti, o da una persona sana portatrice di mutazioni genetiche oncologiche.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente della Federazione, oppure a richiesta di almeno un terzo dei Membri, o quando il Comitato Esecutivo lo ritenga necessario, presso la sede legale o altrove.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per le deliberazioni delle modifiche allo statuto, dello scioglimento della Federazione e della devoluzione del patrimonio, nonché della trasformazione, della fusione e della scissione dell'ente. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea ha i seguenti poteri:

- a) approvare il bilancio;
- b) previa indicazione del loro numero, eleggere tra i soggetti designati dai Membri, i componenti del Comitato Esecutivo di cui almeno la metà più uno deve essere costituita da malati di cancro o lungoviventi oncologici o loro familiari di primo

Folm

- grado, compreso il coniuge, il convivente o parte dell'unione civile o da persone sane portatrici di mutazioni genetiche oncologiche;
- c) nominare e revocare i componenti del Comitato Etico;
 - d) nominare e revocare, quando previsto, i componenti dell'Organo di controllo;
 - e) nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - f) eleggere i Proviviri;
 - g) indicare le linee programmatiche per il Comitato Esecutivo;
 - h) stabilire le quote di contribuzione associative ed annuali a carico dei Membri e degli affiliati;
 - i) deliberare le modifiche al presente Statuto;
 - j) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione e la messa in liquidazione della Federazione e la devoluzione del suo patrimonio residuo;
 - k) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti.

La convocazione della Assemblea è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione, sia ordinaria che straordinaria, e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione è spedito almeno otto giorni prima dell'adunanza.

L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso, è necessario che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli interventi, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in prima convocazione è regolarmente costituita se intervengono la metà più uno degli enti Membri. Nel caso in cui non risulti validamente costituita in prima convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in seconda convocazione, potrà tenersi solo se decorse almeno 24 (ventiquattro) ore dalla prima.

In seconda convocazione, l'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Membri presenti o rappresentati, purché siano rappresentati almeno tre enti Membri.

Ciascun Membro non può essere portatore di più di una delega.

L'Assemblea viene presieduta dal Presidente della Federazione (in caso di impedimento, da un Vicepresidente); salvo incompatibilità (coinvolgimento o conflitto di interesse con argomenti all'ordine del giorno), nel qual caso si elegge un Presidente per la sola Assemblea. I presenti eleggono in ogni caso un segretario della riunione che ne redige il verbale; oltre a tre scrutatori per lo svolgimento di eventuali votazioni.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese per alzata di mano o per appello nominale o per scrutinio segreto (in caso di elezione o destituzione di persona e ogni qualvolta l'Assemblea lo ritenga opportuno). Ogni ente Membro ha diritto ad un solo voto, anche se sono presenti entrambi i suoi rappresentanti.

Sono consentiti il voto per corrispondenza e, nel caso di attivazione della necessaria strumentazione informatica, il voto elettronico. Tali modalità di voto sono descritte e disciplinate nel Regolamento di funzionamento dei lavori assembleari.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza, ad eccezione delle delibere relative alle modifiche dello Statuto, allo scioglimento della Federazione e alla devoluzione del patrimonio per le quali sono necessarie le maggioranze previste dall'art. 32 del presente Statuto.

Articolo 15 Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è l'organo preposto all'amministrazione della Federazione, sulla base delle linee programmatiche approvate dall'Assemblea.

Il Comitato Esecutivo è composto da cinque a undici componenti, eletti dall'Assemblea, che durano in carica quattro anni. Si applica l'art. 2382 c.c.

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente della Federazione ovvero, nel caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente più anziano presente o, in mancanza, dal componente più anziano.

Le modalità per presentare le candidature a componente del Comitato Esecutivo nonché lo svolgimento delle elezioni, ivi compreso il sistema di voto, sono disciplinati dal Regolamento elettorale approvato dallo stesso Comitato Esecutivo.

Il Comitato Esecutivo ha i seguenti compiti:

- a) elegge nella prima seduta, tra i suoi componenti, il Presidente della Federazione, due Vicepresidenti, il Segretario e il Tesoriere;
- b) provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Federazione;
- c) predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- d) redige la relazione annuale sull'attività della Federazione;
- e) presenta all'Assemblea il programma annuale di attività ed il bilancio preventivo;
- f) esegue le deliberazioni adottate dall'Assemblea;
- g) può costituire Gruppi di lavoro, composti da un numero variabile di Membri, per lo svolgimento di attività di ricerca e per la realizzazione di progetti inerenti a specifiche tematiche di interesse della Federazione;
- h) intrattiene rapporti con le Reti Oncologiche Regionali e ne promuove l'attivazione nelle Regioni che non vi abbiano ancora provveduto;
- i) decide sulle domande di adesione alla Federazione degli aspiranti Membri a pieno titolo od affiliati, e sull'eventuale loro esclusione a norma del precedente art. 8 del presente Statuto;
- j) delibera sull'espulsione dei Membri;
- k) predispone e approva i regolamenti di funzionamento previsti dal presente Statuto e gli altri eventualmente necessari per disciplinare le attività da svolgere, o contenenti regole interne di carattere organizzativo;
- l) nomina il Direttore;
- m) nomina i componenti del Comitato Scientifico;
- n) nomina i componenti dell'Osservatorio sulla condizione assistenziale dei malati oncologici;
- o) promuove la costituzione dei Coordinamenti Regionali e ratifica la nomina dei Coordinatori Regionali;
- p) delibera le eventuali assunzioni di personale o le nomine di collaboratori di cui al successivo art. 35, provvedendo anche all'attribuzione di specifici compiti e funzioni a singole unità di personale;
- q) predispone l'organigramma della Federazione;
- r) propone all'Assemblea l'importo della Quota annuale che i Membri sono tenuti a versare;
- s) determina il contributo in denaro a carico degli Affiliati;
- t) può designare un Presidente Onorario;
- u) documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle previste dall'art. 5 CTS svolte dalla Federazione ai sensi dell'art. 6 CTS e 4 del presente



Statuto, a seconda dei casi nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;

v) autorizza i Membri che ne abbiano fatta richiesta a esaminare i libri sociali.

Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente nella sede legale della Federazione o altrove oppure in teleconferenza o videoconferenza, almeno una volta all'anno. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due dei suoi componenti.

Esso è validamente costituito quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Alle riunioni del Comitato Esecutivo partecipa, senza diritto di voto e con funzione consultiva, il Direttore.

Alle riunioni del Comitato Esecutivo partecipa altresì con diritto di voto il Past President.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale su apposito libro, custodito presso la sede della Federazione.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, spedita anche tramite e-mail almeno tre giorni prima della riunione. In caso di necessità ed urgenza, il Comitato può essere convocato con le medesime modalità sopra descritte, almeno un giorno prima della riunione.

In caso di dimissioni o qualora per altra causa venga a mancare un componente del Comitato, viene nominato in sostituzione il primo dei non eletti il quale rimane in carica fino allo scadere dell'intero Comitato.

In mancanza di non eletti, il Comitato rimane in carica se il numero dei consiglieri restanti non è inferiore alla metà degli eletti.

In ogni caso, se viene a mancare oltre la metà degli eletti, si procede a nuova elezione.

Articolo 16

Presidente della Federazione

Il Presidente della Federazione è eletto dal Comitato Esecutivo tra i suoi Membri a maggioranza. Presiede l'Assemblea e il Comitato Esecutivo.

Il Comitato Esecutivo può, a maggioranza assoluta di voti, destituirlo dalla carica qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente Statuto. L'ordine del giorno allegato alla convocazione deve recare l'indicazione della deliberazione per la destituzione del Presidente in carica. Non è ammesso il voto per delega. Dell'esito della deliberazione deve essere data ampia e immediata diffusione presso i Membri.

Il Presidente della Federazione:

- a) ha la rappresentanza legale della Federazione nei confronti di terzi e in giudizio. In particolare, rappresenta la Federazione in tutte le sedi istituzionali e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la Federazione e, ad esempio, stipula le convenzioni e i contratti, assume i dipendenti, procede ad acquisti, assume obbligazioni e mutui ipotecari, effettua qualsiasi operazione presso il Debito pubblico, le Banche ed ogni altro ufficio pubblico e privato; stipula ed utilizza aperture di credito e di finanziamento di ogni tipo. Può delegare allo svolgimento di specifici atti ad altri Membri del Comitato Esecutivo ed in tale caso deve darne notizia agli altri Membri;
- b) convoca l'Assemblea dei Membri e ne cura l'esecuzione delle delibere;
- c) convoca il Comitato Esecutivo;
- d) convoca i Coordinamenti Regionali per l'elezione del Coordinatore Regionale;
- e) convoca il Comitato Etico;
- f) Presiede l'Osservatorio sulla condizione assistenziale dei malati oncologici nei casi previsti dall'art. 24.

Nel caso di temporaneo impedimento il Presidente viene sostituito nelle sue funzioni da uno dei Vicepresidenti.

Il Presidente dura in carica come il Comitato Esecutivo che lo ha eletto.

In caso di necessità e urgenza, il Presidente, dopo aver consultato, se possibile, i componenti del Comitato Esecutivo via mail, fax o telefono, assume i provvedimenti di competenza del Comitato esecutivo dandone tempestiva comunicazione e sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

Articolo 17 **Ufficio di Presidenza**

L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, dai due Vicepresidenti, dal Segretario e dal Tesoriere.

L'Ufficio di Presidenza coadiuva il Presidente nell'organizzazione delle attività del Comitato Esecutivo, sovrintende alla struttura organizzativa di quest'ultimo, cura le relazioni con enti pubblici e privati.

L'ufficio di Presidenza si riunisce su convocazione del Presidente o di uno dei suoi componenti.

Articolo 18 **Segretario e Tesoriere**

Il Segretario del Comitato Esecutivo:

- a) redige i verbali delle sedute del Comitato Esecutivo;
- b) custodisce i libri sociali, in conformità agli obblighi di legge;
- c) coordina i Gruppi di lavoro eventualmente costituiti, assicurandone il funzionamento;
- d) rappresenta il Comitato Esecutivo nei confronti dell'Organo di controllo eventualmente costituito;
- e) è il referente del Comitato Esecutivo per i Coordinamenti Regionali.

Il Tesoriere sentito il Presidente:

- a) sovrintende alla tenuta delle scritture contabili, in conformità agli obblighi di legge;
- b) predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio, d'intesa con il Direttore;
- c) garantisce la continuità dei rapporti con l'Organo di revisione legale eventualmente nominato.

In caso di temporaneo impedimento, le funzioni del Segretario o del Tesoriere sono svolte dal Vicepresidente meno anziano.

Il Segretario e il Tesoriere durano in carica come il Comitato Esecutivo che li hanno eletti.

Articolo 19 **Il Direttore**

Il Direttore ha la responsabilità dell'ufficio e, in particolare, del coordinamento delle relative attività, della gestione del personale e dei collaboratori della Federazione, in base alle direttive del Comitato Esecutivo che lo nomina.

Il Direttore predispone e trasmette al Comitato Esecutivo – d'intesa e congiuntamente al Tesoriere, quando ciò comporti impegni di spesa – proposte di delibera sulle attività, i progetti, le iniziative della Federazione, nonché sull'assunzione del personale e sui contratti di collaborazione.

Il Direttore è responsabile delle decisioni operative di spesa derivanti dalle previsioni di bilancio e dalle delibere del Comitato Esecutivo.

Filer

Il Direttore coadiuva il Presidente, il Comitato Esecutivo e il Tesoriere ai fini dell'esecuzione delle delibere associative, nonché della predisposizione del bilancio, della relazione annuale sulle attività annuali della Federazione e della gestione del patrimonio.

Il Direttore della Federazione coordina la pubblicazione del Rapporto annuale sulla condizione assistenziale del malato oncologico ed è responsabile dell'organizzazione della Giornata Nazionale del Malato Oncologico.

Nell'ambito delle proprie attribuzioni, il Direttore ha la rappresentanza della Fondazione.

Articolo 20

Past President

Il Past President assicura, insieme al Presidente e al Comitato Esecutivo in carica, adeguata continuità alla vita della Federazione.

Il Past President partecipa alle riunioni del Comitato Esecutivo con diritto di voto, presiede l'Osservatorio sulla condizione assistenziale dei malati oncologici e ne assicura il corretto funzionamento, in collaborazione con il Comitato Esecutivo.

~~Assume ogni iniziativa per il reperimento dei fondi necessari al funzionamento dell'Osservatorio.~~

Articolo 21

Presidente Onorario

Il Comitato Esecutivo ha facoltà di designare un Presidente Onorario, scelto tra personalità italiane o straniere di grande e indiscusso prestigio.

Il Presidente Onorario partecipa su invito del Presidente alle riunioni del Comitato Esecutivo e dell'Assemblea senza diritto di voto, e contribuisce alla promozione della Federazione e delle sue iniziative, e allo sviluppo dei rapporti istituzionali.

La carica di Presidente Onorario è a vita, salvo dimissioni o revoca per giusta causa, e non è compatibile con altre cariche in seno agli organi della Federazione.

Articolo 22

Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è un organo consultivo della Federazione ed è composto da un numero variabile di Membri da tre e sette, di cui uno con funzioni di Presidente, scelti e nominati dal Comitato Esecutivo, tra le persone fisiche e, per il tramite dei loro rappresentanti, giuridiche, particolarmente qualificati, di professionalità e prestigio comprovati nelle materie di interesse della Federazione.

Il mandato del Comitato Scientifico coincide con quello del Comitato Esecutivo che l'ha nominato. I componenti possono essere riconfermati. In caso di dimissioni, revoca, sopravvenuta incompatibilità, decesso o permanente impedimento, vengono sostituiti dal Comitato per il rimanente periodo del quadriennio in corso.

Il Comitato Scientifico svolge funzioni tecnico-consultive in ordine al programma annuale delle attività della Federazione, con particolare riferimento ai progetti di ricerca e formazione e a ogni altra questione per la quale l'organo di amministrazione ne richieda espressamente il parere tecnico-scientifico.

Alle riunioni del Comitato Scientifico partecipa il Direttore della Federazione.

Il Presidente del Comitato Scientifico partecipa di diritto ai lavori dell'Osservatorio sulla condizione assistenziale dei malati oncologici.

Articolo 23 Comitato Etico

Il Comitato Etico è composto da un numero minimo di tre componenti, di cui uno con funzione di Presidente, nominati dall'Assemblea su proposta del Comitato Esecutivo. I componenti sono scelti tra studiosi di chiara fama o professionisti di comprovata esperienza, anche di ricerca, in ambito etico, giuridico, clinico e sociale.

I componenti del Comitato Etico durano in carica come il Comitato Esecutivo che lo ha nominato.

Il Comitato Etico ha il compito di esprimere pareri in merito agli aspetti etici delle attività e delle iniziative scientifiche della Federazione, con particolare riferimento ai progetti che coinvolgono direttamente i pazienti.

Il Comitato Etico, inoltre, con riferimento all'attività scientifica della Federazione, monitora la conformità della raccolta e del trattamento dei dati sensibili alle normative applicabili in materia di privacy, sicurezza dei dati e deontologia.

Nello svolgimento delle proprie funzioni, i componenti del Comitato Etico garantiscono indipendenza e imparzialità. I componenti, inoltre, devono dichiarare formalmente, al momento della nomina e in occasione di ogni riunione, eventuali conflitti di interesse relativi ai progetti esaminati. I membri del Comitato Etico devono dichiarare tempestivamente qualsiasi conflitto di interesse che dovesse emergere durante il loro mandato.

Il Comitato Etico si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno o ogni qualvolta il Comitato Esecutivo o il Presidente ritengano necessario il suo intervento.

Il Comitato Esecutivo e gli altri organi della Federazione sono tenuti a prendere in considerazione i pareri formulati dal Comitato Etico, motivando congruamente eventuali decisioni assunte in disaccordo.

Il Comitato Etico redige verbali delle proprie riunioni, che vengono trasmessi al Comitato Esecutivo e archiviati.

Articolo 24 Osservatorio sulla condizione assistenziale dei malati oncologici

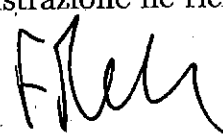
L'Osservatorio sulla condizione assistenziale dei malati oncologici è composto da un numero variabile di Membri, scelti e nominati dal Comitato Esecutivo tra rappresentanti di Società scientifiche, Istituzioni, Enti rilevanti per il settore oncologico, nonché tra esperti di professionalità e prestigio comprovati nelle materie di interesse della Federazione.

L'Osservatorio è presieduto dal Past President o, in mancanza, dal Presidente della Federazione, salvo espressa rinuncia. In questo caso e in caso di dimissioni, revoca, sopravvenuta incompatibilità, decesso o permanente impedimento, il Comitato Esecutivo provvede a una nuova designazione tra soggetti che presentino i requisiti di cui al precedente comma 1. In questo caso, il Presidente dell'Osservatorio dura in carica come il Comitato Esecutivo che lo ha designato.

L'Osservatorio si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta all'anno.

L'Osservatorio si riunisce altresì quando ne faccia motivata richiesta il Comitato Esecutivo.

L'Osservatorio svolge, a titolo esemplificativo e non esaustivo, funzioni tecnico-consultive in ordine al programma annuale della Giornata Nazionale del Malato Oncologico, definisce il piano editoriale del Rapporto annuale sulla Condizione assistenziale dei malati oncologici, costituendo al proprio interno i relativi gruppi di lavoro, anche eventualmente proponendo la partecipazione di soggetti esterni che presentino i necessari requisiti di professionalità; eroga pareri su ogni altra questione per la quale l'organo di amministrazione ne richieda espressamente il parere.



Articolo 25

Gruppi di lavoro tematici

Il Comitato Esecutivo può costituire Gruppi di lavoro, composti da un numero variabile di Membri, per lo svolgimento di attività di advocacy e di ricerca, e per la realizzazione di progetti inerenti a specifiche tematiche di interesse della Federazione.

I Gruppi di lavoro sono coordinati dal Segretario.

Fanno parte dei Gruppi di lavoro soggetti che presentino requisiti di professionalità e prestigio comprovati nelle materie trattate in ogni Gruppo, anche indicati dai Membri della Federazione.

Articolo 26

Organo di controllo

In caso di superamento, per due esercizi consecutivi, dei limiti previsti dall'art. 30 CTS, l'Assemblea provvede alla nomina di un Organo di controllo monocratico.

Le cause di ineleggibilità e decadenza sono disciplinate dall'art. 2399 c.c. In ogni caso, il componente dell'Organo di controllo deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, co. 2 c.c.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 CTS la revisione legale dei conti su decisione dell'Assemblea.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8, CTS e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai Membri del Comitato Esecutivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 27

Organo di revisione legale dei conti

È nominato dall'Assemblea solo nei casi previsti dall'art. 31 del d.lgs. 117/2017.

È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di controllo di cui al precedente articolo.

Articolo 28

Coordinamenti Regionali

Per il migliore perseguimento in uno specifico ambito regionale delle finalità della Federazione, il Comitato Esecutivo può riunire i Membri che abbiano la propria sede, uffici operativi, filiali, succursali, unità locali, comunque denominate nel medesimo ambito regionale individuato dal Comitato Esecutivo in Coordinamento Regionale.

Il Coordinamento Regionale costituisce un organo di collaborazione locale del Comitato Esecutivo.

Il Coordinamento Regionale intrattiene rapporti con le Reti Oncologiche Regionali anche al fine di assicurare la rappresentanza della Federazione nei relativi organi direttivi.
Il Presidente della Federazione convoca la prima riunione del Coordinamento Regionale per l'elezione del Coordinatore Regionale.

Articolo 29 Coordinatore Regionale

Il Coordinatore Regionale è eletto dal Coordinamento Regionale convocato, a tale scopo, dal Presidente.

L'elezione del Coordinatore Regionale è ratificata dal Comitato Esecutivo.

Coordina e sovrintende i lavori Coordinamento Regionale, laddove costituito; intrattiene i rapporti con il Segretario del Comitato Esecutivo; è responsabile della realizzazione dei progetti assegnati al Coordinamento Regionale e della loro rendicontazione.

Partecipa su invito alle riunioni del Comitato Esecutivo, senza diritto di voto.

Il Coordinatore Regionale dura in carica come il Comitato Esecutivo che ha ratificato la sua elezione.

Articolo 30 Collegio dei Proviviri

I Membri del Collegio Proviviri sono nominati dall'Assemblea per la stessa durata del Comitato Esecutivo in numero di tre effettivi e due supplenti.

Il Collegio dei Proviviri è competente in via esclusiva sulle controversie tra i Membri e gli affiliati e gli organi della federazione, in ordine alla iscrizione od esclusione di nuovi associati.

Può altresì essere adito da Membri o affiliati od organi della Federazione per qualsiasi reclamo tra Membri o affiliati o organi della Federazione.

Delle riunioni del Collegio dei Proviviri è redatto apposito verbale.

TITOLO V – BILANCI, LIBRI E SCRITTURE

Articolo 31 Libri sociali

La Federazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del d.lgs. 117/2017.

Il Comitato Esecutivo è nel suo ambito il Segretario e il Tesoriere curano in particolare la redazione e/o la custodia:

- a) di scritture contabili cronologiche che descrivano analiticamente le operazioni di incasso e pagamento;
- b) del libro dei verbali delle adunanze e delibere dell'Assemblea dei Membri;
- c) del libro dei verbali delle adunanze e delibere del Comitato Esecutivo;
- d) del libro dei verbali delle riunioni del Collegio dei Proviviri;
- e) del libro soci e di ogni altro libro o documento prescritto dalla legge.

Articolo 32

Esercizio finanziario e bilancio

L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio inizia alla data di costituzione e termina il trentuno dicembre dello stesso anno.

Il bilancio va redatto secondo le modalità e le indicazioni previste dall'art. 13 CTS, è predisposto dal Comitato Esecutivo e presentato per la sua approvazione in Assemblea entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio e, in casi di particolare necessità, anche nel periodo successivo a tale termine.

In ogni caso, il bilancio ed eventualmente gli altri documenti indicati all'art. 48, co. 3 CTS sono depositati presso l'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Il bilancio deve essere depositato presso la sede della Federazione per i 15 giorni precedenti l'Assemblea affinché possa essere consultato da ogni associato.

L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito e impiegato a favore delle attività di interesse generale e di quelle diverse, ad esse direttamente connesse, svolte dalla Federazione di cui all'art. 3 dello Statuto.

Il Comitato Esecutivo, in caso di svolgimento di attività diverse di cui agli artt. 6 CTS e 4 dello Statuto, documenta il loro carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio.

Articolo 33

Bilancio sociale e obblighi di trasparenza

Nel caso di superamento delle soglie di cui all'art. 14 co. 1 CTS, la Federazione è tenuta agli obblighi di deposito presso l'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore e pubblicazione sul proprio sito web del bilancio sociale, redatto secondo le modalità previste dallo stesso art. 14 CTS.

Nel caso di superamento delle soglie di cui all'art. 14 co. 2 CTS, la Federazione è tenuta annualmente a pubblicare i dati e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, nonché ai rappresentanti degli enti associati.

TITOLO VI – MODIFICHE STATUTARIE, ESTINZIONE E SCIoglimento

Articolo 34

Modifiche dello Statuto, scioglimento della Federazione e devoluzione del patrimonio

Le proposte di modifica dello Statuto possono essere presentate all'Assemblea, da uno degli organi o da almeno un decimo (1/10) dei Membri.

Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento della Federazione e la devoluzione del patrimonio, nonché la trasformazione, la fusione e la scissione sono deliberati dall'Assemblea straordinaria convocata con specifico ordine del giorno e con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli enti associati.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

Articolo 35 Disposizioni comuni

La Federazione può assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo nei limiti previsti dal CTS e per quanto necessario al suo regolare funzionamento.
Le persone che operano per conto della Federazione ed in relazione all'attività svolta potrebbero assumere particolari responsabilità, anche direttive, od essere soggetti a particolari rischi, saranno assicurate come previsto dalla legge.
Ferma restando la responsabilità della Federazione per eventuali danni a terzi cagionati nello svolgimento delle attività, la Federazione può comunque contrarre assicurazioni per la propria responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale o delle persone che operano per essa.

Articolo 36 Disposizioni finali

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto o dagli altri eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e, in quanto compatibili, dal Codice civile e dalle altre leggi vigenti.



Certifico io sottoscritto Dott. Paolo Cerasi, di Luigi,
Notaio in Roma, iscritto al Collegio Notarile di Roma,
mediante apposizione al presente file della mia firma
digitale, che la presente copia, composta di numero cinquanta
pagine, su numero cinquanta fogli, compresa la presente,
redatta su supporto informatico, è conforme al documento
originale cartaceo nei miei rogiti, firmato a norma di legge.

Roma, 26 marzo 2025

File firmato digitalmente dal Notaio Paolo Cerasi, di Luigi.